N. **5003-765-1082-1087-1179-2001-2141-2193-2276-3308-3554-4318-4849**-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

presentata alla Presidenza il 29 giugno 2000

(Relatore: **SERVODIO**, *per la maggioranza*)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

PAPPALARDO, LARIZZA, MICELE; MICELE, LARIZZA, PAPPALARDO, CADDEO, LAURICELLA, SCIVOLETTO, VELTRI; WILDE, CECCATO; COSTA, CAMO, ZANOLETTI, RONCONI, CIMMINO; GAMBINI, ALBERTINI, LARIZZA, CARCARINO, DE CAROLIS, FIORILLO, PALUMBO, CAZZARO, FERRANTE, FORCIERI, MACONI, MICELE, PAROLA, PETRUCCI, NIEDDU, UCCHIELLI, MIGNONE; POLIDORO, LAVAGNINI, PALUMBO, MONTAGNINO, GIARETTA; ATHOS DE LUCA; DEMASI, COZZOLINO, PONTONE, TURINI, MAGGI, PEDRIZZI; LAURO, MELUZZI, CENTARO, LA LOGGIA, TERRACINI, BETTAMIO, PIANETTA, ASCIUTTI, MUNDI, TONIOLLI, SELLA DI MONTELUCE, BALDASSARRE LAURIA, DE ANNA, GRECO, CONTESTABILE, TOMASSINI, D'ALÌ, SCHIFANI, TRAVAGLIA, MANFREDI, PASTORE, MANCA, VENTUCCI, FILOGRANA, GRILLO, MUNGARI, CORSI ZEFFIRELLI; TURINI, LAURO, CUSIMANO, MACERATINI, PONTONE, MONTELEONE, CURTO, DE CORATO, RECCIA, FLORINO, MARRI

NOTA: Per i testi delle proposte di legge nn. 765-1082-1087-1179-2001-2141-2193-2276-3308-3554-4318-4849 si vedano i relativi stampati.

E

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

APPROVATE, IN UN TESTO UNIFICATO,
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

n. 5003

il 17 giugno 1998 (v. stampati Senato nn. 377, 391, 435, 1112, 1655, 1882, 1973, 2090, 2143, 2198, 2932)

Riforma della legislazione nazionale del turismo

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 18 giugno 1998

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

n. 765, d'iniziativa del deputato PERETTI

Legge quadro sul turismo

Presentata il 13 maggio 1996

n. 1082, d'iniziativa del deputato CARLI

Legge quadro in materia di turismo

Presentata il 21 maggio 1996

n. 1087, d'iniziativa del deputato CONTE

Legge quadro per l'innovazione e la promozione dell'offerta turistica

Presentata il 21 maggio 1996

n. 1179, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FONTAN, ALBORGHETTI, APOLLONI, BAGLIANI, BALLAMAN, BALOCCHI, BIANCHI CLERICI, CALZAVARA, CAPARINI, CÈ, CHIAPPORI, CHINCARINI, FAUSTINELLI, FRIGERIO, GNAGA, MARTINELLI, RODEGHIERO, ORESTE ROSSI, SANTANDREA, STEFANI, VASCON

Norme in materia di rifugi alpini

Presentata il 23 maggio 1996

---

n. 2001, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BONO, GASPARRI, PEZZOLI, MAZZOCCHI, CUSCUNÀ, NERI, CARUSO, MARINO, NANIA, NUCCIO CARRARA, TRINGALI, PAOLONE, NAPOLI, VALENSISE

Legge quadro sul turismo

Presentata il 25 luglio 1996

---

n. 2141, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE MURTAS, MELONI

Norme per l'incentivazione delle attività turistiche e sociali svolte dalle associazioni pro loco

Presentata il 5 agosto 1996

---

n. 2193, d'iniziativa del deputato MUSSOLINI

Istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dell'Agenzia per il turismo della regione Campania

Presentata il 10 settembre 1996

---

n. 2276, d'iniziativa del deputato CASCIO

Modifica dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di obblighi di registrazione dei clienti da parte dei gestori delle strutture ricettive

Presentata il 20 settembre 1996

---

n. 3308, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLLAVINI, ALEFFI, BAIAMONTE, BECCHETTI, BERGAMO, BERTUCCI, VINCENZO BIANCHI, BONAIUTI, BURANI PROCACCINI, CASCIO, DETOMAS, DI COMITE, DIVELLA, FILOCAMO, FRAGALÀ, GIANNATTASIO, GIUDICE, GNAGA, LAVAGNINI, LENTO, LORUSSO, LUCCHESE, MAMMOLA, MARINACCI, MASIERO, MAZZOCCHIN, MICHELINI, MISURACA, RICCIO, ROSSO, SAPONARA, SCALTRITTI, SERRA, STRADELLA, TARDITI, TASSONE, TOSOLINI

Riforma delle strutture di indirizzo e promozione del turismo

Presentata il 26 febbraio 1997

---

n. 3554, d'iniziativa del deputato SCHMID

Delega al Governo per la valorizzazione delle attività svolte dalle associazioni *pro loco*

Presentata il 9 aprile 1997

---

n. 4318, d'iniziativa del deputato TUCCILLO

Disciplina dell'attività di soggiorno

Presentata il 6 novembre 1997

---

n. 4849, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PEZZOLI, CARLESI, GALEAZZI, MENIA, COLUCCI, ASCIERTO, SAVARESE, PORCU, OZZA, COLA, ZACCHERA, ARMANI, BOCCHINO, ARMAROLI, ALBONI, BENEDETTI VALENTINI, MITOLO, FINO, DELMASTRO DELLE VEDOVE, LAVAGNINI, PAGLIUZZI, MANTOVANO, PAMPO, MUSSOLINI, MALGIERI, RICCIO, NAPOLI, MAZZOCCHI, MIGLIORI, BERSELLI, FOTI, FRANZ, GASPARRI, RASI

Introduzione dell'articolo 13-*bis* delle legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riconoscimento dei comuni a vocazione turistica

Presentata il 4 maggio 1998

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il provvedimento che la X Commissione propone all'esame dell'Assemblea, a seguito dell'esame del testo del progetto di legge C. 5003, già approvato dal Senato, e delle numerose proposte di legge ad esso abbinate, è volto a sottoporre a generale riordino la legislazione nazionale sul turismo, per adeguarla alle nuove esigenze del settore, profondamente mutate rispetto alla fase cui risale la normativa fondamentale vigente in materia – la legge 17 maggio 1983, n. 217 –, e al mutato quadro delle competenze istituzionali in materia, a seguito dei processi di riforma delle pubbliche amministrazioni e di decentramento amministrativo avviati dalla legge Bassanini.

Come segnalato anche nella presentazione del nono *Rapporto sul turismo italiano*, recentemente pubblicato sotto il patrocinio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato – Dipartimento del turismo, questo adeguamento è necessario per proporre una visione di sistema che sappia far interagire attività di produzione, di commercializzazione, di servizio e di consumo in modo unitario, concorrendo alla formazione dell'offerta turistica e collegando lo sviluppo economico con la programmazione del territorio.

L'obiettivo primario perseguito con il provvedimento in esame è dunque quello di definire una legge quadro: una legge di princìpi fondamentali, di definizione degli strumenti della politica del turismo in cui – riconoscendo al turismo un ruolo strategico per lo sviluppo economico e occupazionale del Paese e per la crescita culturale e sociale della persona e della collettività – si riconsidera il ruolo delle imprese turistiche, la tutela del consumatore oltre che la valorizzazione delle risorse ambientali, culturali, artistiche e delle tradizioni locali, ai fini della qualità dello sviluppo turistico.

La rilevanza del tema, l'obiettiva complessità di un intervento legislativo rispettoso delle diverse esigenze coinvolte, di natura economica, sociale e istituzionale, nonché specifiche difficoltà – su cui si avrà modo di ritornare – giustificano il particolare impegno che è stato necessario profondere per dare una risposta concreta all'attesa di un quadro di certezza normativa manifestata da tutti gli operatori e gli utenti del settore. D'altra parte, la grande attenzione dedicata al tema del turismo da tutte le forze politiche e sociali appare evidente fin dalla circostanza formale della particolare articolazione dell'*iter* procedurale del testo che giunge all'esame dell'Assemblea: esso costituisce la profonda rielaborazione – nella forma di un nuovo testo – del progetto approvato dal Senato (a sua volta testo unificato di undici progetti di legge, di cui uno di iniziativa della regione Veneto), frutto di un approfondito esame in Comitato ristretto e in sede referente, nel corso del quale sono state attentamente vagliate – anche attraverso una serie di audizioni dei soggetti interessati – le esigenze dei protagonisti del comparto e i profili di coerenza con gli altri settori dell'ordinamento.

La rilevanza economica e sociale del settore turistico.

La particolare rilevanza economica e sociale del settore turistico probabilmente

non è stata fino ad oggi adeguatamente presa in considerazione da parte delle autorità pubbliche. I dati disponibili indicano con chiarezza il peso del settore all'interno dell'economia italiana. Ad esempio, il citato *Rapporto sul turismo italiano* stima in poco più di 134.000 miliardi di lire il fatturato del business turistico, pari a circa il 6,5 per cento del PIL: qualora, peraltro, si considerino anche gli investimenti delle imprese in beni capitali e in viaggi d'affari e le spese sostenute dalle autorità pubbliche per investimenti infrastrutturali, l'incidenza del settore turistico sale addirittura al 20 per cento del PIL. Inoltre il valore aggiunto direttamente generato dal settore propriamente turistico è pari al 5,5 per cento dell'intero valore aggiunto nazionale.

Ugualmente rilevanti sono i dati, forniti dall'ISTAT, che riguardano le presenze ufficialmente rilevabili nel sistema ricettivo italiano. Nel corso del 1999 gli alberghi e le altre strutture ricettive hanno registrato oltre 74 milioni di arrivi e quasi 310 milioni di presenze, di cui più del 40 per cento è costituito da stranieri, dato estremamente rilevante anche per la bilancia commerciale italiana.

Oltre a questi dati di carattere assoluto, vanno tenute presenti le particolari caratteristiche del settore, che riproducono ed amplificano quelle proprie del tessuto produttivo italiano nel suo complesso, ed hanno particolare rilievo soprattutto per il loro specifico contributo per affrontare alcuni dei principali problemi complessivi dell'Italia, come quello occupazionale e del divario di sviluppo tra le diverse aree del Paese. Così, il fatto che in questo settore, più che in altri, operi una miriade di piccole e piccolissime imprese (l'ISTAT, nel 1997, ha censito 34.000 alberghi, 23.000 alloggi privati, 6.500 agenzie di viaggi, 4.500 aziende agrituristiche, 2.300 tra campeggi e villaggi, 2.200 stabilimenti balneari), non è privo di conseguenze dal punto di vista occupazionale, considerato il particolare contributo tipicamente dato in questo senso dalla piccole e medie imprese (la piccola impresa da sola occupa in Italia oltre il 54 per cento degli addetti). D'altronde, emergono con particolare evidenza, nel settore turistico, i segni di un'accelerazione dello sviluppo delle attività produttive nel Mezzogiorno che trova nella nuova vitalità delle piccole e medie imprese meridionali il proprio motore. I dati sulle presenze turistiche in Italia mostrano in effetti una tendenza evolutiva particolarmente positiva nel Sud e nelle Isole, aree nelle quali le presenze sono cresciute, tra il 1998 e il 1999, del 5,6 per cento contro un valore medio nazionale del 3,4 per cento, con un risultato particolarmente positivo per quanto riguarda gli stranieri.

Questa crescita dell'attività turistica nel Mezzogiorno si scontra peraltro con una offerta ricettiva significativamente più bassa che nel resto del Paese (nel Sud e nelle Isole vi sono 260.000 posti letto sui circa 1.800.000 posti letto complessivi disponibili negli esercizi alberghieri italiani). L'offerta turistica italiana si segnala, inoltre, per una certa debolezza della componente della grande ricettività: la dimensione media di camere per esercizio è pari a 28, con una tendenza alla crescita, ma sempre sensibilmente inferiore alla media degli altri paesi turistici. Va d'altra parte rilevato che ormai, in Italia, in termini di esercizi e posti letto, il settore extra alberghiero ha superato quello alberghiero, tanto che si potrebbe paradossalmente affermare che è quest'ultimo a rappresentare la ricettività complementare.

Alla oggettiva rilevanza del settore turistico fa dunque riscontro l'emergere di importanti prospettive evolutive, che si possono risolvere in un suo ulteriore rafforzamento o nell'emergere di difficoltà competitive, i cui segni possono già essere intravisti.

La sempre maggiore facilità di accesso a nuovi mercati del turismo, legata ai processi di sviluppo economico di nuove aree geo-politiche (dall'Europa centro orientale al Mediterraneo meridionale) e alla sempre crescente facilità degli spostamenti e delle comunicazioni, oltre che alla progressiva integrazione europea e all'adozione dell'euro, si può riflettere sia in un conseguente accrescimento dei turisti stra-

nieri che vengono in Italia, sia in un loro progressivo esodo verso le nuove mete, che presentano spesso innegabili vantaggi competitivi quanto al costo dei servizi offerti. Nonostante il *trend* complessivamente positivo del comparto turistico italiano, dati previsionali dell'Organizzazione mondiale del turismo indicano che se il numero di arrivi di turisti stranieri nell'insieme dei paesi europei è destinato a crescere nell'arco di venticinque anni ad un tasso medio del 3 per cento, dai 338 milioni del 1995 ai 717 milioni previsti nel 2020, in Italia tale tasso dovrebbe fermarsi al 2,1 per cento, contro dati significativamente migliori sia per i maggiori « concorrenti » (Gran Bretagna, Francia e Spagna) sia soprattutto per i paesi emergenti dell'Europa centro orientale e del Mediterraneo meridionale e orientale. Il dato conferma che si apre una stagione di accentuata concorrenza internazionale, a cui l'« industria » italiana del turismo deve giungere nelle migliore condizioni di competitività – che nel nostro caso non possono che coincidere con una maggiore specializzazione dell'offerta ed un miglioramento del rapporto qualità/prezzo che passa essenzialmente per un innalzamento della qualità dei servizi offerti.

Sono pertanto particolarmente significative le linee evolutive che riguardano le diverse tipologie di turismo, e va guardata con favore la tendenza a moltiplicare le offerte « specializzate » e i prodotti, con lo sviluppo di speciali mercati per l'agriturismo ed il turismo enogastronomico, il turismo culturale e d'arte – si pensi a progetti-prodotto quali il turismo archeologico ed i parchi a tema –, il turismo d'affari, magari indirizzati a particolari categorie di utenti (come, ad esempio, gli anziani e i giovani), insomma di tutte le forme alternative alle tipologie più tradizionali di turismo, che conservano peraltro la propria centralità. In tale tendenza si esprime una differenziazione delle offerte che, valorizzando la molteplicità delle potenzialità del nostro Paese in questo campo, può contribuire in maniera significativa alla tenuta e al rilancio della competitività anche internazionale del settore. In questo quadro, fondamentale sarà soprattutto la capacità di sviluppare pienamente una logica di rete tra gli operatori turistici appartenenti a un medesimo comparto, creando la possibilità di rafforzare i circuiti specializzati, e soprattutto di valorizzare gli elementi di interazione intersettoriale che contribuiscono ad innalzare la qualità complessiva dell'offerta turistica, favorendo la sua destagionalizzazione.

Particolarmente significative sono quindi tutte le iniziative volte a garantire la piena compatibilità e la promozione reciproca tra attività turistica e temi come quelli della tutela dell'ambiente e dei beni culturali, della promozione delle tradizioni locali, della tutela dei diritti del consumatore, nonché, sul piano degli attori, l'integrazione delle azioni condotte dalle diverse autorità pubbliche competenti e i soggetti privati – imprese ed associazioni –, anche ai fini della definizione di opportune forme di partenariato pubblico-privato nella definizione e nell'attuazione degli interventi volti allo sviluppo del settore. Allo stesso tempo, occorre riconoscere e valorizzare la natura pienamente imprenditoriale dei soggetti che svolgono attività turistiche, proprio per l'estrema rilevanza economica di questo settore.

Un ruolo essenziale per lo sviluppo del comparto turistico è rappresentato dalla formazione, che dovrebbe peraltro realizzarsi in forme più organiche e sistematiche di quelle sin qui realizzate. Analoga attenzione dovrà essere dedicata ai processi di innovazione tecnologica, che rappresentano anche per il turismo uno dei principali terreni sui quali si misurerà la competitività di un sistema nel prossimo futuro: si pensi alle prospettive offerte dalla vendita dei servizi turistici via Internet.

I tratti essenziali della normativa vigente.

Dagli elementi richiamati emerge con chiarezza sia la rilevanza economica e sociale del settore che le complesse interrelazioni che si stabiliscono al suo interno e con un'ampia serie di altri fenomeni di

grande portata. La responsabilità specifica delle autorità pubbliche, e del Parlamento in particolare, di fronte a un settore così importante è evidentemente in primo luogo quella di dare un quadro normativo di riferimento che sia insieme certo nei suoi tratti fondamentali, per costituire la base dell'azione dei diversi attori, e flessibile nelle sue modalità operative, per accompagnare e promuovere i mutamenti che necessariamente caratterizzano un settore in così rapida evoluzione.

La situazione della disciplina del turismo e delle politiche che ne conseguono è sicuramente migliorata in maniera significativa grazie ad alcuni importanti interventi realizzati nel corso degli ultimi anni. Tali interventi hanno riguardato sia il piano delle competenze istituzionali che quello degli interventi volti alla promozione e al sostegno del comparto. In particolare, sotto il primo profilo, vanno ricordati gli interventi condotti nell'ambito della riforma avviata dalla legge Bassanini, che hanno condotto da una parte a un rafforzamento delle competenze regionali in tale materia – che l'articolo 117 della Costituzione comprende tra quelle rientranti nella potestà legislativa delle regioni –, dall'altra, più di recente, al trasferimento delle funzioni statali in materia di turismo dalla Presidenza del Consiglio al Ministero dell'industria, dando così definitiva sistemazione alla situazione venutasi a creare a seguito della soppressione del Ministero del turismo e dello spettacolo. Sotto il profilo degli interventi di sostegno al comparto, invece, basti ricordare l'estensione dell'applicabilità delle agevolazioni previste dalla legge n. 488 del 1992 al turismo.

Questi importanti interventi, di per sé, non sono però in grado di dare corpo a un quadro complessivo che possa essere posto a base di una vera e propria politica nazionale del turismo, in grado di integrare e valorizzare l'apporto dei molteplici soggetti interessati. Va in particolare rilevato che l'intervento condotto sul piano istituzionale si limita alla ridefinizione formale delle competenze specifiche, tra Stato e regioni o all'interno del Governo nazionale, senza però configurare di per sé i concreti contenuti di una politica generale per lo sviluppo del turismo. Tale intervento segna con chiarezza alcuni indirizzi – la valorizzazione delle autonomie territoriali e il definitivo inquadramento del turismo nell'ambito delle attività produttive – « preliminari » all'effettiva definizione del ruolo che ogni soggetto deve esercitare nella definizione e nell'attuazione delle politiche necessarie. Quanto agli interventi volti ad ampliare gli strumenti di sostegno alle attività turistiche, nonostante la loro rilevanza, essi rimangono caratterizzati da una episodicità che lascia impregiudicata la vera questione di fondo, cioè la natura dell'attività turistica, e quindi dei principi generali che ad essa si devono applicare. Nella concretezza delle disposizioni emergono poi degli specifici problemi di coordinamento tra gli interventi normativi succedutisi nel tempo, e il persistere di specifici vincoli e gravami burocratici che, anche alla luce della generale tendenza alla semplificazione e alla liberalizzazione delle attività economiche, appaiono ormai ingiustificati. Nell'insieme, dall'esame della situazione della normativa vigente, esce quindi rafforzata la consapevolezza della necessità di procedere ad un intervento organico che inquadri e dia corpo anche ai positivi risultati già raggiunti nel corso degli ultimi anni.

Le linee dell'intervento proposto.

Sono queste le motivazioni dell'intervento, e sui temi ad esse connessi si concentrano le diverse parti del testo che giunge all'esame dell'Assemblea. Alle medesime motivazioni sono riconducibili gli interventi modificativi che, attraverso i lavori del Comitato ristretto e della Commissione, hanno portato dal testo approvato dal Senato a quello sottoposto adesso all'esame dell'Assemblea. D'altronde, i principi cui si è rifatto l'intervento erano sostanzialmente già presenti nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, la cui ispirazione di fondo, nonostante le

numerose modifiche, viene nel complesso confermata, e anzi meglio evidenziata.

Da una parte, si sono soppresse le parti non direttamente riconducibili alla natura dello strumento legislativo adottato, che, per la loro portata esclusivamente settoriale (demanio marittimo e portualità turistica, attività di noleggio degli autobus) tendevano a trasformare la nuova legge quadro in un contenitore di una serie di esigenze specifiche che, per quanto valide in sé, possono trovare migliore collocazione e la sede dei necessari approfondimenti in appositi interventi legislativi. Dall'altra, si è cercato di dare maggiore sinteticità ed evidenza formale a tutta una serie di disposizioni di principio che apparivano a volte non perfettamente coordinate e risultavano sparse in diverse parti del provvedimento; infine, i punti essenziali dell'intervento previsto dal testo del Senato sono stati confermati ed integrati con nuove norme di analoga finalità. Il disegno complessivo, pur essendo possibili ulteriori interventi migliorativi nel corso dell'esame in Assemblea, ne risulta rafforzato, facendo emergere con maggiore evidenza i canoni di fondo cui si ispira: il rafforzamento degli strumenti di cooperazione interistituzionale per tracciare una politica nazionale del turismo, sotto il profilo delle competenze istituzionali; e, sotto il profilo dei destinatari finali (cittadini e imprese), da una parte l'introduzione di nuovi strumenti, anche di carattere economico, per superare gli ostacoli che si frappongono alla fruizione dei servizi turistici da parte dei soggetti più deboli, dall'altra la piena valorizzazione della natura imprenditoriale delle attività turistiche e la riduzione degli oneri burocratici ad esse connessi.

Il primo intento fondamentale della nuova legge quadro è quello di fornire un quadro di certezze normative. Ha quindi il massimo rilievo la nuova disciplina sulle competenze istituzionali in materia di turismo, con cui si è inteso completare e dare organicità alla regionalizzazione già prevista nell'ambito della riforma Bassanini (il punto di riferimento è in questo caso il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, agli articoli 43 e seguenti, ha definito la nuova ripartizione di competenze tra Stato e regioni in materia di turismo). L'intervento condotto è infatti finalizzato a dare a tali norme l'organicità di cui mancavano, meglio specificando la funzione e l'ambito di intervento degli strumenti ivi previsti – in primo luogo, il documento finalizzato a definire le linee guida della politica nazionale in materia di turismo –, ed abrogando nel contempo l'intera legge quadro del 1983, di cui il decreto legislativo n. 112 del 1998 ha fatto salve alcune parti significative. Nel contesto di questo intervento si è mirato a raggiungere un punto di equilibrio che valorizza le esigenze del decentramento ai fini della definizione, in cooperazione tra Stato, regioni e autonomie locali, di regole minime comuni, necessarie ai fini della tutela dei diritti e delle esigenze di utenti e operatori. In tal modo si perseguono contestualmente l'obiettivo della salvaguardia dell'unitarietà del sistema turistico e quello della valorizzazione della diversità dei prodotti locali: si è pertanto operato uno specifico richiamo al principio di sussidiarietà nei rapporti tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, coinvolgendo l'intero territorio, nelle sue espressioni istituzionali, nella costruzione dell'offerta turistica del sistema Italia.

La strada prescelta, adattando a un più vasto disegno lo strumento già previsto dalla legge Bassanini, è quella di lasciare nella legge quadro solo l'individuazione dei temi che, per la loro rilevanza, devono essere sottoposti alla definizione di regole minime comuni, demandando invece la concreta individuazione di tali regole ad un meccanismo che ne garantisce l'adattabilità alle esigenze del settore, con il concreto coinvolgimento delle autonomie territoriali. La componente programmatoria insita nel documento cui sono demandate le linee guida è stata inoltre significativamente rafforzata, rispetto a quanto previsto dal Senato, prevedendo l'istituzione di una Conferenza nazionale del turismo, quale sede del più ampio confronto a livello nazionale tra tutti i soggetti interessati, per la valutazione dei risultati e la

revisione delle norme comuni e degli indirizzi di fondo della politica nazionale in materia di turismo.

In questo quadro, si pongono alcune scelte fortemente innovative, sia sul fronte dei diritti dei consumatori che su quello delle opportunità offerte agli operatori. Quanto ai primi, che ovviamente sono innanzitutto i diretti beneficiari della definizione di regole minime certe, è anche prevista l'istituzione di uno specifico strumento di informazione e promozione dei loro diritti, la Carta dei diritti del turista. Inoltre, si interviene per rendere concretamente operativa la tutela di tali diritti: con un intervento non previsto al Senato si affida infatti alle camere di commercio il compito di costituire commissioni arbitrali per la risoluzione delle controversie, contribuendo così ad evitare il prodursi di estenuanti contenziosi che ostacolano l'effettiva applicazione dei diritti riconosciuti dall'ordinamento.

Quanto agli operatori, modificando l'indirizzo emerso al Senato, l'intervento più rilevante dal punto di vista di principio consiste nell'inclusione delle imprese turistiche nel settore industriale. Si valorizza così il carattere imprenditoriale della loro attività e si superano sperequazioni di trattamento che, soprattutto per quanto riguarda l'ammissione a fruire degli incentivi pubblici, non appaiono giustificate alla luce della assoluta rilevanza economica del comparto.

Secondo la medesima bipartizione (consumatori ed operatori del settore) operano gli specifici strumenti di sostegno introdotti dal progetto in esame. Per i consumatori viene istituito un innovativo strumento che permetterà loro di accedere a forme di credito agevolato per le spese volte all'acquisto di servizi turistici.

Per le imprese, le norme che porteranno all'istituzione dei sistemi turistici locali operano un intervento ancora più innovativo, che, sulla base della piena collaborazione tra soggetti pubblici e soggetti privati e tra livello centrale e livello locale, è volto alla realizzazione di specifici progetti di sviluppo dei contesti territoriali in cui più importante e articolata è l'offerta di risorse turistiche.

Completano l'intervento del progetto di legge le norme di semplificazione delle procedure, degli obblighi e del quadro normativo di riferimento. Con esse, da una parte si alleggeriscono significativamente i gravami burocratici posti in capo alle imprese turistiche, anche prevedendo l'unificazione delle procedure per l'avvio delle relative attività e di quelle ad esse connesse, in analogia a quanto già previsto per le imprese industriali con l'istituzione dello sportello unico. Dall'altra si dà concreta attuazione a un'importante opera di bonifica normativa sostanzialmente tralasciata dalla legge Bassanini: accanto ad alcune abrogazioni ulteriormente volte a ridurre il « carico burocratico » delle imprese, assumono quindi particolare rilievo quelle volte ad eliminare dall'ordinamento le norme di legge vigenti nelle materie la cui definizione sarà d'ora in avanti rimessa allo strumento delle linee guida.

Il testo predisposto dalla Commissione e le modifiche apportate sulla base dei pareri delle altre Commissioni.

Le linee di intervento richiamate in precedenza hanno portato la Commissione a predisporre un testo composto da dodici articoli, ripartiti in quattro capi.

Il capo primo, che costituisce la parte più consistente del provvedimento, reca le disposizioni relative ai principi, alle competenze ed alle strutture.

In particolare, i principi fondamentali della legge quadro sono definiti nell'articolo 1. Viene, fra l'altro, espressamente riconosciuto il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico ed occupazionale del Paese e per la crescita culturale e sociale della persona e della collettività.

L'articolo 2, che definisce le competenze, costituisce uno dei punti centrali del provvedimento. Innanzitutto nell'articolo si richiama specificatamente il principio di sussidiarietà nei rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali: l'intero territorio nelle sue espressioni istituzionali è coinvolto

profondamente nella costruzione dell'offerta turistica del sistema Italia e e si è cercato di favorire il massimo di chiarezza nelle responsabilità e negli ambiti di intervento di ciascun livello istituzionale, non trascurando di indicare processi di collaborazione e concertazione tra gli stessi livelli.

La Commissione ha confermato la scelta, già compiuta dal Senato, di affidare un compito di indirizzo per le regioni alle linee guida, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, in tal modo favorendo una delegificazione – anche a livello regionale – della materia. Alle linee guida è stato attribuito il compito di individuare e selezionare gli elementi che, all'interno della materia turistica, debbono essere trattati in maniera uniforme sul territorio nazionale, allo scopo di garantire e disciplinare un valore costituzionale come la libertà di impresa, che deve poter essere esercitata in un quadro sufficientemente certo e definito di regole che ne assicuri il carattere non lesivo dell'utilità sociale, riassuntivamente riconducibile alla tutela dei consumatori.

L'unitarietà del settore turistico, la salvaguardia degli interessi non frazionabili in materia di libertà di impresa e di tutela del consumatore – come previsto nell'articolo 2 – sono obiettivi fondamentali della legge. Le linee guida non potranno che essere rispettose di tali obiettivi, senza peraltro dare adito a tentazioni neocentralistiche, in quanto il documento delle linee guida dovrà essere condiviso da parte della Conferenza Stato-regioni, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla legge nazionale.

Le linee guida, e gli aggiornamenti che si renderanno di volta in volta necessari, arricchiscono di contenuti normativi quei punti essenziali che il legislatore nazionale ritiene rispondano ad un interesse unitario e che costituiscono i principi dell'intervento pubblico in materia. In questo modo si corrisponde all'obbligo costituzionale di orientare e delimitare la discrezionalità dell'azione del Governo al momento dell'adozione di atti che fungono da indirizzo per le regioni. Queste, a loro volta, dovranno verificare che le proprie legislazioni non contrastino con le linee guida, in conformità alla giurisprudenza costituzionale che ha più volte precisato che l'attività legislativa regionale è condizionata solo in via indiretta dagli atti di indirizzo e coordinamento ed è pertanto limitata solo in relazione alle esigenze unitarie, ben potendo, quindi, sostituire le norme statali con disposizioni regionali che però siano, singolarmente o nel complesso, equivalenti a quelle statali.

Si è ritenuto di specificare, nell'ambito delle materie oggetto delle linee guida, oltre alla parte finalizzata alla regolamentazione del settore, quella relativa alla individuazione delle politiche turistiche coordinate sul piano nazionale, con particolare riguardo al rapporto con la programmazione economica nazionale affidata al CIPE. Essendo stata introdotta la definizione di sistemi turistici locali, si è inoltre attribuito alle linee guida un ruolo di concertazione dello sviluppo turistico basato sulla nuova dimensione del sistema turistico locale che non si esaurisce nella vecchia definizione di « comune a vocazione turistica » ma si configura come un territorio interconnesso dalla presenza di imprese, di servizi e di infrastrutture.

Alle linee guida è stato affidato anche il compito di stabilire i criteri direttivi di gestione dei beni demaniali concessi per attività turistico-ricreative, nonché di definizione dei relativi canoni e di durata. Data la notevole complessità della materia, la Commissione ha scelto una strada che mira a dare risposta alle esigenze degli operatori del settore senza pervenire ad una disciplina di dettaglio impropria: è stato inoltre precisato che le linee guida, nel dettare i criteri in materia, dovranno farsi carico di assicurare l'invarianza del gettito per lo Stato.

L'articolo 3 prevede l'istituzione della Conferenza nazionale del turismo, che oltre a mettere in linea l'Italia con le esperienze di altri Paesi europei, introduce un nuovo e stabile luogo di confronto tra le istituzioni e gli altri soggetti ove potranno individuarsi orientamenti per la definizione e l'aggiornamento del documento

contenente le linee guida e verificare periodicamente l'attuazione delle politiche turistiche.

Con la Conferenza nazionale del turismo si intende dare risposta anche all'esigenza di pieno coinvolgimento degli operatori del settore già presente nel decreto legislativo n. 112 del 1998: non si tratta, infatti, di un organismo burocratico che interviene per appesantire e rallentare, ma di un volano di riflessione oltre che di conoscenza dell'impatto delle politiche sul settore turistico e di indicazione di strategie nuove per affrontare la sfida della competizione internazionale.

Con l'articolo 4 si prevede, come già sottolineato in precedenza, l'introduzione di un apposito strumento di informazione e di promozione dei diritti del turista, la Carta dei diritti del turista, affidando alle camere di commercio – alle quali la legge n. 580 del 1993 attribuisce tale funzione in via generale – il compito di istituire apposite sedi arbitrali e conciliative.

L'articolo 5 introduce la definizione dei « sistemi turistici locali » in linea con le recenti disposizioni riguardanti i « sistemi produttivi locali ». Si tratta di una disposizione di particolare importanza per innescare processi efficaci di innovazione e di sviluppo del comparto turistico, al fine di evitare una tendenza alla settorializzazione e quindi una marginalità del comparto medesimo nell'ambito delle politiche economiche. Il sistema turistico locale può infatti costituire un nuovo modo di concepire e gestire il territorio e le sue risorse con un approccio integrato e a rete, superando la frammentazione insita ancora nel sistema Paese. I sistemi turistici locali – che sono promossi dagli enti locali attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, nonché con i soggetti pubblici e privati interessati, mentre alle regioni spetta il compito del loro riconoscimento per favorire l'integrazione tra politiche del turismo e politiche di governo del territorio – sono quindi destinatari delle risorse statali indirizzate al settore con lo scopo di favorire i processi di integrazione e aggregazione tra le imprese, di attuare interventi intersettoriali e infrastrutturali, di sostenere altri progetti di innovazione e riqualificazione così come previsto dall'articolo.

In linea con questa impostazione, il fondo di cofinanziamento per l'offerta turistica, previsto dall'articolo 6, viene finalizzato al finanziamento dei predetti sistemi.

Le imprese turistiche, le professioni turistiche e l'associazionismo sono trattate nell'articolo 7, che costituisce il capo II del provvedimento. Alle imprese turistiche viene riconosciuta la dignità di impresa *tout court* sia sotto il profilo della regolamentazione, prevedendo l'iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 – mentre viene soppressa la sezione speciale del registro istituita dalla legge n. 217 del 1983 –, sia per quanto riguarda l'accesso ad eventuali agevolazioni e provvidenze: si supera dunque la definizione, molto ristretta e limitativa, di impresa turistica prevista dalla predetta legge n. 217 del 1983. Contestualmente vengono definite le professioni turistiche, che sono quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione e consulenza dell'attività turistica, nonché servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti.

La scelta compiuta è stata quella di non lasciare le imprese turistiche prive di una definizione giuridica, senza peraltro costringerle in modelli precostituiti e ritagliati sull'esperienza attuale, che magari potrebbe essere superata nel giro di pochi anni. Di grande interesse per le imprese turistiche è anche l'equiparazione alle altre imprese del settore industriale, ai fini di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere: si sancisce in tal modo l'ingresso a pieno titolo delle imprese turistiche nel mondo produttivo, superando una suddivisione che rischia di divenire in molti casi artificiosa e che già l'estensione al settore del turismo e del commercio delle agevolazioni previste dalla legge n. 488 del 1992 ha in qualche modo superato.

L'articolo 8, con cui si apre il capo III del provvedimento, prevede ulteriori semplificazioni degli obblighi dei gestori delle strutture ricettive derivanti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, con particolare riguardo alle norme di registrazione degli ospiti in tali strutture, mentre l'articolo 9 introduce una serie di semplificazioni per chi opera nel comparto turistico. Particolare importanza ha la scelta di prevedere che i procedimenti amministrativi per il rilascio di licenze, autorizzazione e nulla osta riguardanti le attività e le professioni turistiche si conformino ai principi di speditezza, unicità e semplificazione, ivi compresa la introduzione degli sportelli unici, e si uniformino alle procedure previste in materia di autorizzazione delle altre attività produttive se più favorevoli.

L'articolo 10 prevede l'istituzione di un Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico, finalizzato ad erogare prestiti turistici a tassi agevolati, favorendo altresì il risparmio turistico delle famiglie e dei singoli che si trovino al di sotto di un determinato livello di reddito. L'obiettivo è quello di attivare un Fondo che, attraverso risparmi privati e risorse derivanti da finanziamenti e liberalità erogati da soggetti pubblici e privati, possa acquisire una sua autonomia, svolgendo quindi un'azione di promozione e non assistenzialistica.

L'articolo 12, che apre il capo IV del provvedimento, racchiude in forma coordinata tutte le esigenze di abrogazione di norme precedenti non più compatibili, compresa la legge n. 217 del 1983. Per evitare un vuoto normativo viene comunque mantenuta in via transitoria la disciplina riguardante le superfici e i volumi minimi delle camere di albergo, fino a quando diverrà effettiva una nuova disciplina regionale.

L'articolo 13 reca infine le disposizioni per la copertura finanziaria del Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica, di cui all'articolo 6.

Il lavoro svolto dalla X Commissione è stato utilmente integrato dai numerosi pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva, il cui intervento è valso ad assicurare un adeguato approfondimento dei vari profili coinvolti nella riforma, dato il carattere spiccatamente intersettoriale del settore del turismo.

Va sottolineato che le Commissioni affari costituzionali, giustizia, lavoro ed affari sociali hanno espresso un parere pienamente positivo nei confronti del provvedimento. La Commissione ha inoltre attentamente valutato le condizioni e le osservazioni contenute nei pareri resi dalle altre Commissioni, accogliendo una buona parte dei suggerimenti formulati.

Per quanto riguarda i rilievi del Comitato per la legislazione, esso ha in primo luogo sottolineato la necessità di un intervento di coordinamento tra la disciplina dell'articolo 2, commi 4-8, del testo e quella dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 112 del 1998, che si integrano nel definire modalità di adozione contenuti del documento sulle linee guida, ed ha inoltre chiesto di individuare le singole disposizioni del decreto-legge n. 400 del 1993, in materia di determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime, che devono considerarsi abrogate a decorrere dall'entrata in vigore delle leggi regionali di attuazione delle linee guida.

La Commissione, che ha altresì recepito tre delle quattro osservazioni contenute nel parere del Comitato, ha ritenuto di accogliere questa seconda condizione, specificando che dalla data di entrata in vigore delle predette leggi regionali cessano di avere applicazioni le disposizioni del decreto-legge n. 400 del 1993 relative a concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative: dal momento le disposizioni del predetto decreto-legge riguardano anche concessioni demaniali aventi finalità diversa, si è ritenuto preferibile individuare le disposizioni interessate in modo testuale piuttosto che con il riferimento normativo specifico, prevedendo nel contempo non la loro abrogazione bensì la cessazione della loro applicabilità.

Quanto alla prima condizione, la Commissione si è riservata un ulteriore approfondimento in vista dell'esame in Assemblea. Peraltro le disposizioni di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 112 del

1998 e quelle di cui all'articolo 2 del testo predisposto dalla Commissione, ove considerate in modo sistematico, non sembrano tali da generare particolari incertezze sul piano applicativo: il provvedimento in esame richiama infatti il documento di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 112 del 1998, specificandone ulteriormente finalità e contenuti alla luce dei princìpi della nuova normativa quadro.

Particolare attenzione è stata posta nell'adeguarsi alle indicazioni della Commissione bilancio volte ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e pertanto la compatibilità finanziaria della riforma della legislazione di turismo con i vincoli di bilancio formali e sostanziali. Da una parte si è chiarito che l'estensione al turismo delle agevolazioni previste per l'industria (articolo 7, comma 4) avviene senza ulteriori oneri, non andando a prefigurare una riduzione delle risorse destinate alle imprese attualmente ammesse a questi interventi, ma aprendo la strada all'assegnazione di risorse aggiuntive che potranno peraltro essere individuate in sede di finanziaria; dall'altra si è provveduto agli altri adeguamenti ritenuti necessari dalla V Commissione (modifica agli articoli 3, comma 2, e 7, comma 10, soppressione del comma 7 dell'articolo 9, introduzione del comma 5 nell'articolo 10). È stata infine individuata una soluzione al problema della copertura finanziaria del Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica, rinviando all'esame che avrà luogo in sede di legge finanziaria la possibilità di un ulteriore ampliamento delle dotazioni finanziarie del Fondo medesimo per gli anni successivi al 2000. Alla Commissione è apparso infatti più importante, in questa fase, stabilire il principio della continuità nel tempo del finanziamento del fondo, piuttosto che focalizzare l'attenzione sulla quantità di risorse ad esso effettivamente destinate.

Per quanto riguarda le condizioni poste dalla Commissione finanze, la Commissione ha ritenuto di accogliere la richiesta relativa alla soppressione dell'articolo 9, comma 7, in materia di canoni radiotelevisivi per gli esercizi alberghieri e per i pubblici esercizi, essendo l'ultima legge finanziaria già intervenuta sulla materia.

La Commissione non ha invece ritenuto di modificare la disciplina sui sistemi turistici locali, come richiesto dalla Commissione cultura, ritenendo che la finalità della salvaguardia del patrimonio ambientale e storico-artistico costituisca non solo uno dei princìpi generali cui si conforma tutta l'attività pubblica in materia di turismo, ma anche uno dei concreti obiettivi cui sono rivolti i progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali oggetto di finanziamento regionale.

Quanto alle osservazioni della Commissione ambiente, è stata accolta quella volta a prevedere la partecipazione delle associazioni ambientaliste alla Conferenza nazionale del turismo prevista dall'articolo 3. Non sono state invece recepite due osservazioni che proponevano modifiche a punti specifici dei contenuti del documento sulle linee guida, in quanto tali richieste sembravano partire dal presupposto che l'intervento delineato con tale documento vada ad incidere sulle competenze attribuite da altri atti normativi alle regioni e agli enti locali. Esso invece costituisce un atto generale volto a individuare alcuni elementi comuni di fondo che non alterano la competenza finale di tali enti e alla cui definizione essi collaborano in sede di Conferenza Stato-regioni.

Considerazioni analoghe valgono per l'osservazione formulata nel parere della Commissione trasporti, che chiedeva che fosse precisato che i piani di localizzazione dei porti turistici devono essere elaborati dalle regioni di concerto con gli enti locali.

Quanto al parere della Commissione agricoltura, è stata accolta la condizione volta a meglio specificare i princìpi fondamentali di cui all'articolo 1 in relazione agli obiettivi dello sviluppo rurale. Non è sembrato invece opportuno aderire alla richiesta di rinviare ad uno specifico provvedimento la disciplina organica dell'attività agrituristica, la quale – quando sarà adottata – dovrà comunque adeguarsi, per i profili specificamente attinenti allo svolgimento di attività turistiche, ai princìpi

generali dettati dalla legge quadro in esame.

La Commissione ha inoltre recepito, per quanto riguarda l'articolo 5, la condizione posta dalla Commissione Politiche dell'Unione europea, volta a esplicitare che i diversi interventi agevolativi previsti dal provvedimento devono rispettare la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Per quanto riguarda, infine, la Commissione parlamentare per le questioni regionali, sono state accolte una condizione ed una osservazione volte, rispettivamente, ad adeguare il testo al trasferimento delle funzioni statali in materia di turismo dalla Presidenza del Consiglio al Ministero dell'industria, e a includere i rappresentanti delle comunità montane tra i partecipanti alla Conferenza nazionale del turismo. Non è stata accolta, invece, la seconda condizione posta dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali , in quanto il provvedimento non intende in alcun modo andare ad incidere sul riparto di competenze fra Stato e regioni disposto dalla legislazione vigente.

In conclusione, la Commissione sottopone all'esame dell'Assemblea gli esiti del lavoro svolto, auspicando una rapida approvazione di un provvedimento da tempo atteso e sollecitato da tutto il comparto turistico.

Giuseppina SERVODIO,

Relatore per la maggioranza

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il progetto di legge n. 5003,

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni, ai sensi del comma 6 del citato articolo 16-*bis:*

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

considerato che la complessa procedura delineata nell'articolo 2, commi 4-8, del provvedimento in esame, nonché nell'articolo 44 del decreto legislativo n. 112 del 1998, sembra inserirsi in una recente prassi legislativa tendente a ricorrere a fonti normative non tipizzate nell'ordinamento, attribuendo poteri delegificatori ad un atto a contenuto normativo, benché da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non riconducibile alla categoria dei regolamenti di delegificazione previsti dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988,

constatato che al citato articolo 2, commi 4-8, si modificano implicitamente le previsioni relative alla definizione delle linee guida per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico già prevista dall'articolo 44 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, sia ampliando il contenuto dell'intervento, sia integrando la relativa procedura,

è necessario che la Commissione di merito preveda una modifica esplicita del citato articolo 44 del decreto legislativo n. 112 del 1998, anche al fine di evitare un uso asistematico delle fonti con il ricorso ad atti non collocabili con esattezza nella stessa gerarchia delle fonti con possibili incertezze sul piano applicativo ed interpretativo;

considerato che l'articolo 11 reca significative modifiche a norme vigenti ed un complesso apparato di abrogazioni,

definisca la Commissione, al comma 9, le singole disposizioni del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 494 del 1993, da intendersi abrogate.

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

poiché l'articolo 44 del decreto legislativo n. 112, richiamato dall'articolo 2, comma 4, del provvedimento, prevede che il decreto del Presidente del Consiglio recante le linee guida per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, prima della sua definitiva approva-

zione, sia trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari, senza specificare se le Commissioni siano chiamate ad esprimere su di esso un parere, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire tale aspetto nell'ambito del citato articolo 2;

all'articolo 7, comma 7, poiché non appare chiara l'espressione « le professioni turistiche », valuti la Commissione l'opportunità di sostituire tale espressione con il riferimento agli « esercenti professioni turistiche », considerando, inoltre, l'opportunità di riformulare l'intero comma distinguendo le imprese dalle professioni;

all'articolo 9, comma 4, lettera *b),* valuti la Commissione l'opportunità di formulare il rinvio al comma 3, anziché al comma 2, dell'articolo 7;

all'articolo 11, comma 5, valuti la Commissione l'opportunità di modificare il rinvio all'articolo 1 della legge n. 426 del 1971, in quanto il registro speciale cui la norma fa riferimento, con l'intento di sopprimerlo, è la sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, istituita dall'articolo 5, comma 2, della legge n. 217 del 1983.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 3, il comma 2 sia sostituito dal seguente: « 2. Agli oneri derivanti dal funzionamento della Conferenza, pari a lire 100 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti del Ministero dell'industria »;

all'articolo 5, comma 4, le parole: « a valere sulle quote del », siano sostituite dalle seguenti: « nei limiti delle risorse rivenienti dal »; inoltre, le parole: « del Fondo » siano sostituite dalle seguenti: « dal Fondo »;

all'articolo 7, comma 4, provveda la Commissione di merito a riformulare la disposizione, individuando puntualmente le norme agevolative di cui si dispone l'estensione alle imprese turistiche, chiarendo che l'estensione delle agevolazioni deve comunque avvenire nel limite degli stanziamenti previsti dalle norme richiamate, valutando gli effetti sulla capienza degli stanziamenti in presenza dell'incremento della platea dei beneficiari e prevedendo, di conseguenza, la definizione di criteri per l'erogazione dei finanziamenti;

all'articolo 7, comma 10, provveda la Commissione di merito ad indicare una specifica norma di copertura degli oneri recati dalla norma, ovvero a chiarire che l'estensione delle agevolazioni recate dalla legge n. 390 del 1986 dovrà avvenire nell'ambito degli stanziamenti previsti per la norma richiamata, valutando nel secondo caso gli effetti sulla capienza degli stanziamenti in relazione all'incremento della platea dei beneficiari;

all'articolo 9, provveda la Commissione di merito a sopprimere il comma 7, individuando altrimenti un'idonea forma di copertura degli oneri recati dalla disposizione;

all'articolo 10, sia aggiunto, in fine, il seguente comma: « 4-*bis*. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 7 miliardi annue nel triennio 2000-2002, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria »;

all'articolo 12, il comma 1 sia sostituito dal seguente: « 1. Per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 6, è autorizzata la spesa di lire 125 miliardi per l'anno 1999 e di lire 270 miliardi per il 2000 »;

all'articolo 12, il comma 2 sia sostituito dal seguente: « all'onere derivante dal comma 1 si provvede, per il 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, e, per il 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio »;

per quanto riguarda gli oneri relativi agli anni successivi al 2000 derivanti dall'attuazione del comma 1 dell'articolo 12, atteso che ai fini della relativa copertuna non appare possibile ricorrere allo strumento della copertura su fondo speciale, di cui all'articolo 11-*ter*, comma 1, lettera *a)*, sia considerata la possibilità di utilizzare il meccanismo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *f)*, della legge n. 468 del 1978, rinviando espressamente la determinazione degli stanziamenti relativi agli esercizi successivi alla tabella D allegata alla legge finanziaria annuale, in quanto le norme sottostanti risultano classificate tra le spese in conto capitale; in alternativa, ove non si intenda limitare l'attuazione degli interventi recati dal provvedimento alla quantificazione annuale recata dalla legge finanziaria, provveda la Commissione ad individuare differente, idonea forma di copertura;

nonché con le seguenti ulteriori condizioni:

all'articolo 6, comma 1, si preveda che il Fondo per il cofinanziamento dell'offerta turistica sia istituito presso il Ministero dell'industria;

all'articolo 10, comma 1, si preveda che il Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico sia istituito presso il Ministero dell'industria.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato, il nuovo testo C. 5003, approvato dal Senato, e abbinate riguardante la riforma della legislazione nazionle del turismo;

sottolineato come appaia necessario assumere tempestivamente iniziative legislative dirette ad estendere al settore turistico la *dual iucome tax* ovvero a rideterminare le aliquote ICI per gli immobili adibiti ad attività alberghiera, come previsto in ordini del giorno accolti dal Governo nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria per il 2000, al fine di favorire un rilancio del settore nel suo complesso;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia soppresso il comma 7 dell'articolo 10, in considerazione del fatto che la legge finanziaria è già intervenuta sul punto;

2) con riferimento al comma 4 dell'articolo 7, sia meglio precisata la formulazione della norma, anche al fine di evitare un possibile contrasto con la disciplina comunitaria;

e la seguente osservazione:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre disposizioni volte ad agevolare fiscalmente le prestazioni di servizi legate al turismo congressuale.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione,

esaminato il nuovo testo in oggetto, recante la riforma nazionale del turismo,

rilevato che, mentre l'articolo 1 nell'ambito dei principi afferma che la Repubblica « tutela e valorizza le risorse ambientali, i beni culturali e le tradizioni locali, anche ai fini di uno sviluppo turistico sostenibile », non si rinvengono invece, nella restante parte del testo, norme che diano attuazione a tale principio,

considerato il ruolo attivo che il testo in oggetto intende attribuire agli enti locali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con un'osservazione diretta a sottolineare l'opportunità di aggiungere alla fine del comma 2 dell'articolo 5 le parole: « garantendo

la salvaguardia, tutela e promozione del patrimonio ambientale, storico-culturale ed artistico esistente e disponendo che l'attività turistica si sviluppi compatibilmente e in armonia con esso, sia per quel che riguarda l'organizzazione dell'afflusso dei visitatori, sia per l'eventuale realizzazione di strutture e servizi di accoglienza e di intrattenimento.

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato il nuovo testo C. 5003, concernente la riforma della legislazione nazionale del turismo, relativamente alle parti di propria competenza,

premesso che parrebbe utile raccordare le disposizioni contenute all'articolo 44 del decreto legislativo n. 112, che rimetteva a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, e quelle dell'articolo 2, comma 4, del progetto di legge in esame, che prevede che il suddetto decreto sia emanato entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della disciplina in esame;

rilevato che appare opportuno chiarire il riferimento, contenuto all'articolo 5, comma 3, al titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente la materia dell'industria, avendo riguardo a quanto previsto al capo IX dello stesso titolo II del decreto legislativo n. 112, che disciplina specificamente la materia turistica;

considerato, altresì, che parrebbe opportuno raccordare le previsioni del capo III del progetto di legge in esame, relative alla semplificazione delle procedure, e quelle dell'articolo 20, comma 8, della legge n. 59 del 1997, che ha previsto l'adozione di appositi regolamenti delegificanti riguardanti, tra gli altri, il procedimento relativo al rilascio di autorizzazioni per lo svolgimento di industrie, mestieri, esercizi ed attività imprenditoriali, compresi taluni procedimenti previsti anche dalla legge-quadro sul turismo, n. 217 del 1983, poiché, con il progetto di legge in esame, tale semplificazione viene attuata, almeno in parte, con norme aventi rango legislativo;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere tra i soggetti convocati per la conferenza nazionale del turismo, ai sensi

dell'articolo 3, comma 1, anche rappresentanti delle associazioni ambientaliste riconosciute;

b) consideri altresì la Commissione di merito, ferma la validità della carta dei diritti del turista, prevista dall'articolo 4, l'opportunità di inserire tra le indicazioni in essa contenute anche alcuni doveri concernenti il rispetto dell'ambiente, in particolare per la tutela e la prevenzione degli incendi;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che i contenuti del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, riferiti alle previsioni di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 5 del medesimo articolo, siano limitati alla sola definizione di principi ed obiettivi, salvaguardando le competenze in materia di governo del territorio;

d) valuti infine la Commissione di merito l'opportunità di assicurare che i contenuti del predetto decreto, riferiti alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera *l),* siano definiti in stretto raccordo con gli enti locali interessati.

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge recante: « Riforma della legislazione nazionale del turismo » (C. 5003 ed abbinate), approvata dal Senato,

premesso che:

la vocazione turistica dell'Italia fa del turismo un comparto determinante dell'economia nazionale;

il rilancio di tale settore non può non essere un obiettivo strategico del Paese e ciò rende necessaria una politica complessiva capace di attuare un modello di turismo incentrato sulla valorizzazione dello straordinario patrimonio ambientale ed artistico italiano;

l'esigenza di una nuova disciplina delle attività turistiche nasce dal sostanziale fallimento della legge quadro n. 217 del 1983, modificata nel 1995 a seguito del referendum soppressivo del Ministero del turismo, nonché dalla mancata attuazione dei suoi punti principali da parte di alcune Regioni;

la proposta di legge C. 5003 « Riforma della legislazione nazionale del turismo », approvata dal Senato e modificata in sede referente dalla Commissione industria della Camera, si propone di realizzare un significativo ammodernamento della normativa del settore di cui affronta i nodi fondamentali, puntando al rilancio dell'industria turistica, ma anche alla tutela del consumatore;

a questo scopo individua un percorso di trasferimento di funzioni alle Regioni ed agli enti locali, coerente con la legge n. 59 del 1997, insieme con strumenti nazionali di definizione di indirizzi generali, come la Conferenza Nazionale del Turismo ed il documento sulle linee guida per la valorizzazione e lo sviluppo del turismo da emanarsi con decreto del Presidente del Consiglio;

il provvedimento, che punta all'affermazione di sistemi turistici locali, contiene elementi di flessibilità idonei ad adattare la legislazione alle caratteristiche dinamiche del settore prevedendo, fra l'altro, oltre ad elementi di semplificazione, la ridefinizione di imprese turistiche e delle attività professionali in funzione di un loro rilancio, nonché un fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio privato ed una serie di azioni volte alla promozione dei diritti del turista ed all'individuazione di politiche per il turismo locale;

preso atto del contenuto dell'articolo 2, comma 4, lettera *l),* che prevede che il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri cui si riferisce l'intero articolo stabilisca i criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attività turistico-ricreative, ivi compresa la durata delle concessioni e la determinazione, riscossione e ripartizione dei relativi canoni con ripercussioni e adeguamenti della legislazione regionale e della stessa legislazione nazionale, fra cui, come previsto dall'articolo 17, comma 9, il decreto-legge n. 400 del 5 ottobre 1993, convertito dalla legge n. 494 del 4 dicembre 1993 recante: « Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime »;

esaminato il punto *c),* del comma 5 dell'articolo 2 che prevede, fra le azioni dirette allo sviluppo di sistemi turistici locali, anche i piani di localizzazione dei porti turistici e degli approdi turistici di concerto con gli enti locali interessati, nonché il punto *d)* dello stesso articolo che prevede all'interno di indirizzi diretti allo sviluppo di circuiti qualificati a sostegno delle attività turistiche anche impianti a fune;

considerato che all'articolo 4 relativo alla promozione dei diritti del turista, punti *a)* e *d)* si prevede che la Carta dei diritti del turista, redatta dal Dipartimento del turismo, contenga informazioni sulla funzione dei servizi turistico-ricettivi, ivi compresi quelli relativi alla nautica da diporto, nonché ai mezzi di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, delle autostrade e dei mezzi di trasporto su gomma;

tenuto conto del fatto che fra le imprese turistiche previste dall'articolo 7, suscettibili di godere dei benefici delle vigenti leggi, al comma 1, si comprendono gli stabilimenti balneari;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, comma 4, punto *l),* siano precisati i soggetti fra cui debbano essere ripartiti i canoni derivanti dalla gestione dei beni

demaniali, approfondendo la questione dell'invarianza di gettito per lo Stato affinché non precostituisca le condizioni di un freno allo sviluppo della stessa attività turistica;

b) all'articolo 2, comma 5, punto *c),* sia precisato che i piani di localizzazione dei porti turistici e degli approdi turistici siano elaborati, sulla base dei criteri definiti dal decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, dalle Regioni di concerto con gli enti locali;

c) all'articolo 4, comma 1, con particolare riferimento ai punti *a)* e *d)* sia precisato che la Carta dei diritti del turista sia redatta dalle Regioni di concerto con il Dipartimento del turismo;

d) al Capo II, articolo 7, comma 1, fra le imprese turistiche siano ricomprese quelle che gestiscono i porti turistici;

e) predisponga norme di indirizzo per favorire l'accesso ai porti turistici e la realizzazione di aviosuperfici al fine di consentirne una piena utilizzazione.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

NULLA OSTA

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminato per quanto di competenza il testo unificato della proposta di legge n. 5003, già approvata dal Senato;

ritenuto che il provvedimento sembra far emergere alcuni problemi di coordinamento con le diverse proposte di legge all'esame della Commissione agricoltura in materia di agriturismo turismo rurale

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) venga inserita una disposizione che rinvii ad uno specifico provvedimento normativo la disciplina organica dell'attività agrituristica e di turismo rurale, ferma restando la riferibilità delle provvidenze di cui all'articolo 5, comma 4, a contesti turistici integrati comprendenti anche le attività dell'agriturismo e del turismo rurale;

2) all'articolo 1, comma 2, lettera *h),* siano aggiunte in fine le parole: « nel contesto di uno sviluppo rurale integrato e della vocazione territoriale ».

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge in oggetto;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

la Commissione di merito modifichi il testo nel senso che il vincolo del rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, previsto dall'articolo 7, comma 4, sia esplicitamente stabilito anche per gli aiuti di cui agli articoli 5, 6 e 10 del provvedimento.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo dell'atto Camera 5003, recante « Riforma della legislazione nazionale del turismo »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) con riferimento all'articolo 1, pur condividendosi l'intento di operare in un quadro di coerenza con i decreti legislativi in materia di decentramento (decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e decreto legislativo n. 112 del 1998), appare poco felice la formulazione di cui al primo comma che dà a una legge-quadro valenza di disciplina adottata anche ai sensi dei citati decreti, che rappresentano fonti subprimarie; si propone quindi la soppressione delle parole « ed ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 », e l'inserimento del seguente comma aggiuntivo che più incisivamente tutela la sfera di competenza attribuita alle regioni con i recenti processi di decentramento: « 1-*bis*. In nessun caso le norme della presente legge possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o ad enti pubblici nazionali, di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da conferire ai sensi dei decreti legislativi emanati in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 »;

2) con riferimento agli articoli 2 comma 3, 3 comma 1, 4 comma 1, si osserva che il provvedimento non tiene conto del nuovo ordinamento della Presidenza del Consiglio e della recente riforma dell'organizzazione di Governo, che prevede il trasferimento dei compiti e delle risorse in materia di turismo al Ministero dell'industria (articolo 10, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 303 del 1999); inoltre, l'individuazione della struttura di riferimento per lo svolgimento di tali compiti nel costituendo Ministero delle attività produttive è materia delegificata (articolo 4, comma 1, primo periodo del decreto legislativo n. 300 del 1999), e quindi rimessa a un emanando regolamento che non potrà comunque individuare più di quattro dipartimenti nel nuovo assetto del Ministero (articolo 29 del decreto legislativo n. 300 del 1999). Si chiede quindi che le parole « Dipartimento del turismo » siano sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « Ministero dell'industria, commercio e artigianato »;

3) con riferimento all'articolo 2, commi da 4 a 7, si osserva che il testo in esame snatura la funzione del documento di linee guida, facendone una fonte normativa atipica che vincola l'autonomia legislativa delle singole regioni, come si evince in particolare dai commi 6 e 7 che impongono alle regioni stesse di adeguare la propria legislazione ai contenuti del documento, che operano anche come vere e proprie disposizioni suppletive. Il documento deve invece essere inteso semplicemente come strumento di coordinamento delle politiche turistiche e pertanto si chiede di sopprimere i commi da 4 a 7 dell'articolo 2;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 3, che prevede l'indizione periodica di una Conferenza nazionale del turismo, valuti la Commissione di merito l'opportunità del ricorso allo strumento legislativo per promuovere un'iniziativa, senz'altro apprezzabile, ma che potrebbe scaturire spontaneamente dai soggetti interessati; si rileva, inoltre, l'opportunità che tra gli organismi associativi degli enti locali, che possono inviare rappresentanti in seno alla Conferenza, sia esplicitamente menzionata anche l'Uncem;

b) con riferimento all'articolo 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di rafforzare i contenuti della Carta dei diritti del turista, la quale, così come delineata nell'attuale testo, assume carattere esclusivamente informativo e non rappresenta un documento giuridicamente rilevante al fine di consentire al turista di azionare propri specifici diritti.

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5003
APPROVATA DAL SENATO

—

CAPO I

PRINCIPI, COMPETENZE E STRUTTURE

ART. 1.

(Princìpi).

1. La Repubblica, in tutte le sue articolazioni istituzionali, riconosce al turismo un ruolo strategico per lo sviluppo economico, per la crescita culturale e sociale del Paese, per l'attuazione delle politiche di sviluppo delle aree depresse e ne riconosce la funzione per la valorizzazione delle relazioni umane nel contesto dell'ospitalità e dell'accoglienza.

2. La presente legge ha lo scopo di definire i princìpi fondamentali in materia di turismo, gli organi, le procedure, gli strumenti della politica turistica in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione ed ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59. Tale definizione è volta a garantire, nel contesto europeo, l'equilibrato sviluppo delle attività turistiche nazionali e di quelle connesse, considerata la rilevanza delle stesse sotto il profilo sociale, culturale, economico ed occupazionale.

3. Sono interessi preminenti della Repubblica, anche al fine di un armonico ed equilibrato sviluppo delle attività turistiche, la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse ambientali e dei beni culturali e delle culture e delle tradizioni locali.

4. La Repubblica riconosce il ruolo dei comuni a vocazione turistica nella promozione dell'accoglienza sotto il profilo della qualità delle strutture e delle infrastrutture urbane, e promuove il miglioramento delle stesse attraverso interventi finalizzati anche a scopi di prevenzione civile.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

CAPO I

PRINCIPI, COMPETENZE E STRUTTURE

ART. 1.

(Princìpi).

1. La presente legge definisce i princìpi fondamentali e gli strumenti della politica del turismo in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione ed ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. La Repubblica:

***a)* riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale del Paese nel contesto internazionale e dell'Unione europea, per la crescita culturale e sociale della persona e della collettività e per favorire le relazioni tra popoli diversi;**

***b)* favorisce la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale, regionale e locale, anche ai fini dell'attuazione del riequilibrio territoriale delle aree depresse;**

***c)* tutela e valorizza le risorse ambientali, i beni culturali e le tradizioni locali anche ai fini di uno sviluppo turistico sostenibile;**

Soppresso.

5. La Repubblica valorizza il ruolo delle imprese turistiche, alberghiere e ricettive nell'ambito delle politiche di sostegno e di sviluppo a favore della piccola e media impresa, anche in coerenza con il principio di conservazione e tutela del patrimonio turistico-ricettivo esistente, in quanto rispondente a finalità di pubblico interesse e di utilità sociale.

6. La Repubblica promuove politiche attive per l'accesso alla vacanza dei cittadini italiani, con particolare riferimento ai giovani, agli anziani ed ai soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali, e valorizza nelle politiche dell'ospitalità e dell'offerta il ruolo delle comunità locali, nelle loro diverse ed autonome espressioni culturali, imprenditoriali e associative, e delle associazioni *pro loco*.

7. Ogni attività turistica si deve informare ai principi della tutela del turista, che la Repubblica promuove attraverso la propria legislazione e tramite lo sviluppo di sistemi informativi e formativi diretti al miglioramento della qualità dell'accoglienza.

8. Lo Stato e le regioni riconoscono, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n.59, il ruolo dei comuni e delle province nella valorizzazione del turismo in ambito territoriale, con particolare riguardo all'attuazione delle politiche intersettoriali ed infrastrutturali necessarie alla qualificazione dell'of-

***d)* sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico con particolare riguardo alle piccole e medie imprese e al fine di migliorare la qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi;**

***e)* promuove azioni per il superamento degli ostacoli che si frappongono alla fruizione dei servizi turistici da parte dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani durante l'arco del tempo di studio, agli anziani percettori di redditi minimi ed ai soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali;**

***f)* tutela i singoli soggetti che accedono ai servizi turistici anche attraverso l'informazione e la formazione professionale degli addetti;**

g)* valorizza il ruolo delle comunità locali, nelle loro diverse ed autonome espressioni culturali ed associative, e delle associazioni *pro loco;

***h)* sostiene l'uso strategico degli spazi rurali e delle economie marginali e tipiche in chiave turistica nel contesto di uno sviluppo rurale integrato e della vocazione territoriale;**

***i)* promuove la ricerca, i sistemi informativi, la documentazione e la conoscenza del fenomeno turistico;**

***l)* promuove la proiezione unitaria dell'immagine turistica nazionale sui mercati mondiali, per massimizzare i positivi effetti della bilancia valutaria e per creare un collegamento sistematico con le comunità italiane all'estero.**

V. articolo 2, comma 1.

ferta turistica e all'accoglienza ed informazione dei turisti ed al marketing turistico urbano.

9. Le norme della presente legge non pregiudicano le competenze legislative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Sono fatti salvi poteri e prerogative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di cui alla presente legge nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

ART. 2.

(Competenze ***dello Stato e delle regioni in materia di turismo).***

V. articolo 1, comma 8.

V. articolo 4, comma 1.

1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono conservate all'Amministrazione statale le seguenti funzioni:

a) rapporti internazionali e coordinamento dei rapporti con l'Unione europea;

b) coordinamento intersettoriale degli interventi statali connessi al turismo, ed in particolare di quelli relativi all'ambiente, ai trasporti, ai beni culturali ed al commercio;

c) definizione delle modalità di acquisizione dei dati statistici relativi alle attività turistiche e trattamento dei dati e delle informazioni statistiche, in attuazione

ART. 2.

(Competenze).

1. Lo Stato e le regioni riconoscono, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *a)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il ruolo dei comuni e delle province nei corrispondenti ambiti territoriali con particolare riguardo all'attuazione delle politiche intersettoriali ed infrastrutturali necessarie alla qualificazione dell'offerta turistica; riconoscono altresì l'apporto dei soggetti privati per la promozione e lo sviluppo dell'offerta turistica.

2. Le regioni, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercitano le funzioni in materia di turismo e di industria alberghiera sulla base dei princìpi di cui all'articolo 1 della presente legge.

3. Le funzioni e i compiti conservati allo Stato in materia di turismo, fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono svolti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per i fini di cui al presente comma, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura in particolare il coordinamento intersettoriale degli interventi statali connessi al turismo, nonché l'indirizzo e il coordinamento delle attività promozionali svolte all'estero, aventi esclusivo rilevo nazionale. Allo stesso Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato spetta la rappresentanza unitaria in sede di Consiglio dell'Unione europea in materia di turismo.

di quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

d) politiche di tutela del turista;

e) indirizzo e coordinamento delle attività promozionali all'estero di rilievo nazionale.

2. Fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Dipartimento del turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Soppresso.

3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, può essere comunque adottato decorsi sessanta giorni dalla richiesta dei pareri di cui alla lettera *a)* del comma 1 del medesimo articolo.

Soppresso.

4. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, aggiornato almeno ogni tre anni, secondo le procedure previste nel citato articolo 44, provvede a:

4. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che approva il documento contenente le linee guida di cui all'articolo 44, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è emanato entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Prima della sua emanazione lo schema di decreto è trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti. Il decreto definisce i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Il decreto, al fine di assicurare l'unitarietà del comparto turistico e la tutela degli interessi non comprimibili dei consumatori, delle imprese e delle professioni, stabilisce:

a) individuare lo *standard* minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti, al fine di rendere omogenei e riconoscibili tali servizi su tutto il territorio nazionale;

***a)* le terminologie omogenee e lo *standard* minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti;**

b) definire le categorie di imprese turistiche e di attività professionali di rilevanza nazionale, al fine di individuare

***b)* l'individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti nel settore;**

tra di esse le imprese e le professioni per le quali si ravvisa la necessità di istituire elenchi regionali; nonchè stabilire i requisiti di ammissibilità a detti elenchi;

c) **i criteri e le modalità dell'esercizio su tutto il territorio nazionale delle imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessità di *standard* omogenei ed uniformi;**

c) definire i livelli minimi delle superfici e dei volumi delle camere di albergo, al fine di garantire standard omogenei, relativi alle condizioni di igiene e di salubrità della ricettività alberghiera;

d) **i livelli minimi delle superfici e dei volumi delle camere di albergo e delle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale;**

d) stabilire gli *standard* minimi di qualità dei servizi principali offerti dalle imprese turistiche nell'esercizio della loro attività, con particolare riferimento agli *standard* ed ai criteri relativi alla classificazione alberghiera ed alle altre forme di ricettività, compresa quella destinata al turismo itinerante, al fine di riqualificare il sistema ricettivo nazionale anche in relazione ad analoghi *standard* utilizzati nei Paesi europei e di tutelare l'utente dei servizi ricettivi da eventuali abusi e disfunzioni;

e) **gli *standard* minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive;**

f) **per le agenzie di viaggio e le organizzazioni similari, il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni, anche in relazione ad analoghi *standard* utilizzati nei Paesi dell'Unione europea;**

g) **i requisiti e le modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche per le quali si ravvisa la necessità di profili omogenei ed uniformi;**

h) **i requisiti e gli *standard* minimi delle attività ricettive gestite senza scopo di lucro;**

i) **i requisiti e gli *standard* minimi delle attività di accoglienza non convenzionale;**

l) **i criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attività turistico-ricreative, di determinazione, riscossione e ripartizione dei relativi canoni, nonché di durata delle concessioni, al fine di garantire termini e condizioni idonei per l'esercizio e lo sviluppo delle attività imprenditoriali, assicurando comunque l'invarianza di gettito per lo Stato;**

	m) **gli *standard* minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico.**
e) **stabilire i criteri e le direttive per l'emanazione di una Carta dei diritti e dei doveri del turista, con lo scopo di fornire all'utente delle prestazioni e dei servizi turistici ogni utile informazione sulla legislazione nazionale e regionale;**	*soppressa;*
f) **definire i requisiti delle associazioni senza scopo di lucro a finalità turistiche, al fine di svilupparne e renderne trasparente l'attività, e individuare i criteri di ammissibilità ad appositi elenchi regionali;**	*soppressa;*
g) dettare indirizzi concernenti lo sviluppo dell'attività economica in campo turistico, di cui tiene conto il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) nello svolgimento dei compiti ad esso assegnati;	*V. comma 5, lettera a).*
h) dettare indirizzi generali per la promozione turistica dell'Italia all'estero;	*V. comma 5, lettera b).*
i) **dettare indirizzi per la definizione di « comune a vocazione turistica ».**	*soppressa.*
	5. Il decreto di cui al comma 4 formula altresì principi ed obiettivi relativi:
V. comma 4, lettera g).	***a)*** **allo sviluppo dell'attività economica in campo turistico di cui deve tenere conto il Comitato interministeriale per la programmazione economica nello svolgimento dei compiti ad esso assegnati, con particolare riferimento all'utilizzo dei fondi comunitari;**
V. comma 4, lettera h).	***b)*** **agli indirizzi generali per la promozione turistica dell'Italia all'estero;**
	c) **alle azioni dirette allo sviluppo di sistemi turistici locali, come definiti dall'articolo 5, nonché dei sistemi o reti di servizi, di strutture e infrastrutture integrate, anche di valenza interregionale, ivi compresi piani di localizzazione dei porti turistici e degli approdi turistici di concerto con gli enti locali interessati;**

5. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito Fondo di cofinanziamento per la riqualificazione dell'offerta turistica, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita dall'articolo 15. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che erogano le rispettive somme per interventi finalizzati:

a) al finanziamento dell'innovazione tecnologica degli uffici di informazione e di

***d)* agli indirizzi e alle azioni diretti allo sviluppo di circuiti qualificati a sostegno dell'attività turistica, quali campi da golf, impianti a fune, sentieristica attrezzata e simili;**

***e)* agli indirizzi per la integrazione e l'aggiornamento della Carta dei diritti del turista di cui all'articolo 4.**

6. Nel rispetto dei princìpi di completezza ed integralità delle modalità attuative, di efficienza, economicità e semplificazione dell'azione amministrativa, di sussidiarietà nei rapporti con le autonomie territoriali e funzionali, ciascuna regione, entro nove mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4, dà attuazione ai principi e agli obiettivi stabiliti dalla presente legge e contenuti nel decreto di cui al medesimo comma 4 e verifica che la propria legislazione non costituisca ostacolo alla attuazione degli stessi adottandone le opportune modifiche.

7. Allo scopo di tutelare e salvaguardare gli interessi unitari non frazionabili, in materia di libertà di impresa e di tutela del consumatore, le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 4 si applicano, decorsi inutilmente i termini di cui al comma 6, alle regioni a statuto ordinario, fino alla data di entrata in vigore di ciascuna disciplina regionale di attuazione delle linee guida, adottata secondo le modalità di cui al medesimo comma 6.

8. Per le successive modifiche e integrazioni al decreto di cui al comma 4 si applicano le medesime procedure previste dall'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge. I termini previsti da tali disposizioni sono ridotti alla metà.

V. articolo 5, comma 4, e articolo 6, comma 1.

accoglienza ai turisti, con particolare riguardo alla promozione dello *standard* unico nazionale di servizi al turista, di cui al comma 4, lettera *a)*;

b) alla riqualificazione urbana e territoriale delle località ad alta intensità di insediamenti turistico-ricettivi, al potenziamento delle reti infrastrutturali nelle zone di nuovo sviluppo turistico, alla valorizzazione del patrimonio storico a vocazione ricettiva e alla tutela dei locali storici;

c) alla promozione di progetti per la riqualificazione delle imprese turistiche, con priorità per gli adeguamenti dovuti a normative di sicurezza, per la classificazione e la standardizzazione dei servizi turistici con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualità, di certificazione ecologica e di qualità, e di club di prodotto;

d) al sostegno delle attività e dei processi di aggregazione e di integrazione tra gli operatori e le imprese turistiche, anche in forma cooperativa o consortile, al fine di ottenere il miglioramento della capacità competitiva e dei livelli di qualità dell'offerta.

6. I criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui al comma 5 sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

V. articolo 6, comma 2.

7. La Carta dei diritti e dei doveri del turista di cui al comma 4, lettera *e)*, redatta dal Dipartimento del turismo in almeno quattro lingue, contiene:

V. articolo 4, comma 1.

a) informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista per quanto riguarda la fruizione di servizi turistico-ricettivi comunque effettuata, sulle procedure di ricorso, sulle forme facoltative di arbitrato e di conciliazione per i casi di inadempienza contrattuale;

b) informazioni sui contratti di multiproprietà;

c) notizie sui sistemi di classificazione esistenti e sulla segnaletica;

d) informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista quale utente dei mezzi di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, delle autostrade e dei servizi di trasporto su gomma;

e) informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista quale utente delle agenzie di viaggi e turismo, dei viaggi organizzati e dei pacchetti turistici;

f) informazioni sulle polizze assicurative, sull'assistenza sanitaria, sulle norme valutarie e doganali;

g) informazioni sui metodi per far valere i propri diritti e indicazioni su come entrare in contatto con le associazioni per la tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori;

h) informazioni sulle norme vigenti in materia di rispetto e tutela del sistema turistico ed artistico nazionale;

i) ogni altra informazione o notizia che abbia attinenza con la valorizzazione, la qualificazione e la riconoscibilità del sistema turistico nazionale.

ART. 3.

(Realizzazione di impianti).

1. I comuni turistici, d'intesa con le regioni, possono individuare nei bacini di rilevanza turistica aree in cui realizzare impianti quali:

***a)* palazzi dei congressi;**

***b)* impianti acquatici;**

***c)* impianti sportivi;**

***d)* teatri;**

***e)* musei ed altre mostre permanenti, che dovranno essere adeguati alle dimensioni previste nella programmazione pluriennale di sviluppo del bacino turistico.**

Soppresso.

1. La costruzione di opere di cui al comma 1 potrà essere realizzata sia da imprese private che da società miste le quali beneficeranno delle agevolazioni di cui al comma 3.

2. Le concessioni relative alle seguenti opere, fatto salvo quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, potranno essere rilasciate con riduzioni fino al 50 per cento dell'importo relativo al costo della concessione, stabilite dagli enti locali interessati e riportate nell'apposito regolamento edilizio:

***a)* opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di strutture alberghiere e para-alberghiere e di villaggi turistici;**

***b)* opere di restauro conservativo di abitazioni e di edifici situati in centri storici di interesse culturale o di attrazione turistica;**

***c)* opere di costruzione, ristrutturazione ed ampliamento di strutture alberghiere, para-alberghiere, residenze turistiche, case albergo, villaggi turistici e campeggi;**

***d)* opere finalizzate al mutamento della destinazione d'uso di edifici di tipo residenziale in edifici di tipo alberghiero, con imposizione di un vincolo almeno ventennale;**

***e)* edifici di cui alle lettere *a), b), c), d), e)* del comma 1.**

ART. 4.

(Norme suppletive transitorie).

1. Le regioni, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *a)*, della predetta legge, esercitano le funzioni in materia di turismo e di industria alberghiera sulla base dei princìpi di cui all'articolo 1 della presente legge.

V. articolo 2, comma 2.

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 44 del de-

Soppresso.

creto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, prevede norme, denominate « norme suppletive transitorie », le quali entrano in vigore ad una data prefissata dal medesimo decreto, in assenza di disciplina regionale, nelle seguenti materie:

***a)* attribuzione di funzioni e competenze in materia di turismo alle province ed ai comuni e definizione dell'organizzazione regionale per la promozione e per l'espletamento delle attività di informazione e di accoglienza ai turisti;**

***b)* disciplina del vincolo di destinazione d'uso degli immobili adibiti ad attività turistico-ricettive.**

3. Le norme suppletive di cui al comma 2, adottate previa intesa nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, perdono la loro efficacia se la regione interessata provvede, successivamente alla loro entrata in vigore, ad emanare una propria normativa.

Soppresso.

ART. 3.

(Conferenza nazionale del turismo).

1. È istituita la Conferenza nazionale del turismo. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice almeno ogni due anni la Conferenza, che è organizzata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Sono convocati per la Conferenza: i rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province italiani (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM), del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e delle altre autonomie territoriali e funzionali, i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici, dei consumatori, del turismo sociale, delle associazioni *pro loco,* delle associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore del turismo, delle associazioni ambientaliste e delle organizzazioni sinda-

cali dei lavoratori. La Conferenza esprime orientamenti per la definizione e gli aggiornamenti del documento contenente le linee guida. La Conferenza, inoltre, ha lo scopo di verificare l'attuazione delle linee guida, con particolare riferimento alle politiche turistiche e a quelle intersettoriali riferite al turismo, e di favorire il confronto tra le istituzioni e le rappresentanze del settore. Gli atti conclusivi di ciascuna Conferenza sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.

2. Agli oneri derivanti dal funzionamento della Conferenza, pari a lire 100 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 4.

(Promozione dei diritti del turista).

V. articolo 2, comma 7.

1. La Carta dei diritti del turista, redatta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in almeno quattro lingue, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore turistico, nonché le associazioni nazionali di tutela dei consumatori contiene:

***a)* informazioni sui diritti del turista per quanto riguarda la fruizione di servizi turistico-ricettivi, ivi compresi quelli relativi alla nautica da diporto, comunque effettuata, sulle procedure di ricorso, sulle forme di arbitrato e di conciliazione per i casi di inadempienza contrattuale dei fornitori dell'offerta turistica;**

***b)* informazioni sui contratti di multiproprietà;**

***c)* notizie sui sistemi di classificazione esistenti e sulla segnaletica;**

***d)* informazioni sui diritti del turista quale utente dei mezzi di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, delle autostrade e dei servizi di trasporto su gomma;**

***e)* informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista quale utente delle agenzie**

di viaggio e turismo, dei viaggi organizzati e dei pacchetti turistici;

***f)* informazioni sulle polizze assicurative, sull'assistenza sanitaria, sulle norme valutarie e doganali;**

***g)* informazioni sui sistemi di tutela dei diritti e per contattare le relative competenti associazioni;**

***h)* informazioni sulle norme vigenti in materia di rispetto e tutela del sistema turistico ed artistico nazionale e dei beni culturali;**

***i)* informazioni concernenti gli usi e le consuetudini praticati a livello locale e ogni altra informazione che abbia attinenza con la valorizzazione, la qualificazione e la riconoscibilità del sistema turistico.**

2. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, singolarmente o in forma associata ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera *a)*, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, costituiscono le commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti inerenti la fornitura di servizi turistici. È fatta salva la facoltà degli utenti, in caso di conciliazione per la risoluzione di controversie con le imprese turistiche, di avvalersi delle associazioni dei consumatori.

ART. 5.

(Sistemi turistici locali).

1. Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.

2. Gli enti locali promuovono i sistemi turistici locali attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria che concorrono alla

formazione dell'offerta turistica, nonché con i soggetti pubblici e privati interessati.

3. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione e per favorire l'integrazione tra politiche del turismo e politiche di governo del territorio e di sviluppo economico, le regioni provvedono, ai sensi del capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142, e del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a riconoscere i sistemi turistici locali di cui al presente articolo.

4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, le regioni, nei limiti delle risorse rivenienti dal Fondo unico previsto dall'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché dal Fondo di cui all'articolo 6 della presente legge, definiscono le modalità e la misura del finanziamento dei progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali, predisposti da soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata, che perseguono, in particolare, le seguenti finalità:

***a)* sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione;**

***b)* attuare interventi intersettoriali ed infrastrutturali necessari alla qualificazione dell'offerta turistica e alla riqualificazione urbana e territoriale delle località ad alta intensità di insediamenti turistico-ricettivi;**

***c)* sostenere l'innovazione tecnologica degli uffici di informazione e di accoglienza ai turisti, con particolare riguardo alla promozione degli *standard* dei servizi al turista, di cui all'articolo 2, comma 4, lettera *a)*;**

***d)* sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche, con priorità per gli adeguamenti dovuti a normative di sicurezza, per la classificazione e la standardizzazione dei servizi turistici, con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualità, di certificazione ecologica e di qualità, e di club di prodotto.**

5. Allo sviluppo dei sistemi turistici locali possono essere destinate ulteriori provvidenze e agevolazioni.

ART. 6.

(Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica).

V. articolo 2, comma 5.

1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, è istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un apposito Fondo di cofinanziamento, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita dall'articolo 12 per gli interventi di cui all'articolo 5.

V. articolo 2, comma 6.

2. Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite per il 70 per cento tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che erogano le somme per gli interventi di cui sopra. I criteri e le modalità di ripartizione delle disponibilità del Fondo sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ripartisce alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano il restante 30 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1, attraverso bandi annuali di concorso predisposti sentita la Conferenza unificata. A tal fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, sentiti gli enti locali promotori e le associazioni di categorie interessate, piani di interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'offerta turistica, ivi compresa la promozione e lo sviluppo dei sistemi turistici locali di cui all'articolo 5, con impegni di spesa, coperti con fondi propri, non inferiori al 50 per cento della spesa prevista.

4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro tre mesi dalla pubblicazione del bando, predispone la graduatoria, ed eroga i contributi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della stessa.

ART. 5.

(Delega per il conferimento alle regioni di funzioni in materia di concessionidemaniali marittime per finalità turistico-ricreative).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni funzioni in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e di realizzazione degli interventi a difesa e tutela degli arenili nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

***a)* mantenimento allo Stato dei poteri di individuazione delle aree da destinare a finalità turistico-ricreative anche mediante una revisione periodica triennale dell'elenco di queste aree;**

***b)* attribuzione alle regioni dei seguenti compiti:**

1) determinazione del periodo di durata delle diverse tipologie di concessioni;

2) fissazione dei criteri e dell'entità dei canoni marittimi, lacuali e fluviali di concessione e loro equiparazione;

3) riscossione e gestione degli introiti dei canoni di concessione e loro finalizzazione alla realizzazione di interventi a difesa e valorizzazione degli arenili, compresa la messa in opera di barriere frangiflutto;

***c)* riduzione, corrispondente all'ammontare degli introiti di concessione, degli stanziamenti statali destinati alle finalità di cui alla lettera *b)*, numero 3), e comunque delle risorse complessivamente trasferite alle regioni.**

Soppresso.

ART. 6.

(Portualità turistica).

1. Ferma restando la disciplina vigente in materia portuale, le regioni, entro cen-

Soppresso.

tottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano il piano di localizzazione dei porti turistici ricadenti nel territorio costiero di rispettiva competenza, nel rispetto delle norme di tutela ambientale e paesaggistica e tenuto conto delle previsioni dei piani di coordinamento territoriale e dei piani urbanistici. La localizzazione dei porti e degli approdi turistici è determinata in relazione alle esigenze della navigazione da diporto, alla morfologia del territorio, alle esigenze di tutela ambientale e di difesa delle coste, ai programmi di sviluppo turistico delle zone retrostanti ed alla facilità di accesso e di collegamento della struttura portuale con il territorio, con priorità per gli interventi di riqualificazione di strutture portuali già esistenti.

2. L'individuazione delle imprese e professioni che organizzano ed erogano servizi per il turismo nautico e degli standard minimi di qualità dei servizi medesimi è effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 4, della presente legge.

3. Le procedure per l'autorizzazione all'esecuzione delle opere di portualità turistica si conformano ai princìpi di speditezza, unicità e semplificazione, utilizzando a tal fine prioritariamente lo strumento della conferenza di servizi.

CAPO II.

IMPRESE E PROFESSIONI TURISTICHE

ART. 7.

(Imprese turistiche e attività professionali).

1. Sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche organizzate per la produzione, **la promozione**, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, servizi, esercizi ed infrastrutture concorrenti alla formazione dell'offerta turistica.

CAPO II.

IMPRESE E PROFESSIONI TURISTICHE

ART. 7.

(Imprese turistiche e attività professionali).

1. Sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, **di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali,** concorrenti alla formazione dell'offerta turistica.

2. L'individuazione delle tipologie di imprese turistiche di cui al comma 1 è predisposta ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera *b)*.

2. L'iscrizione in una apposita sezione speciale del registro di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, costituisce condizione per l'esercizio dell'attività turistica. **Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con proprio decreto, ad adeguare le procedure di iscrizione al registro, nel rispetto delle finalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127.**

3. L'iscrizione **al registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, da effettuare nei termini e secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581,** costituisce condizione per l'esercizio dell'attività turistica.

4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estesi le agevolazioni, i contributi, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l'industria, così come definita dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti delle risorse finanziarie a tale fine disponibili ed in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente.

3. Sono professioni turistiche quelle che si realizzano nell'organizzare e nel fornire servizi di promozione e consulenza dell'attività turistica, nonché servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti.

5. Sono professioni turistiche quelle che **organizzano e forniscono** servizi di promozione e consulenza dell'attività turistica, nonché servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti.

4. L'autorizzazione della regione all'esercizio delle attività di cui ai commi 1 e 3 ha validità su tutto il territorio nazionale, previa iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 2, comma 4, lettera *b)*.

6. Le regioni autorizzano all'esercizio dell'attività di cui al comma 5. L'autorizzazione, fatta eccezione per le guide, ha validità su tutto il territorio nazionale, in conformità ai requisiti e alle modalità previsti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera *g)*.

5. In assenza di disciplina regionale nelle materie di cui ai commi 1 e 3, l'esercizio di dette attività è svolto:

***a)* per le imprese turistiche, con l'iscrizione al registro di cui al comma 2 del presente articolo e con il rispetto degli standard minimi di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 4 dell'articolo 2;**

***b)* per le professioni turistiche, previa comunicazione scritta al presidente**

Soppresso.

della regione nel cui territorio l'interessato intende esercitare l'attività, corredata da una dichiarazione di possesso dei requisiti di cui alla lettera *b)* del comma 4 dell'articolo 2.

6. Le imprese turistiche e gli esercenti attività professionali non appartenenti ai Paesi membri dell'Unione europea possono essere autorizzati a stabilirsi e ad esercitare le loro attività in Italia, secondo il principio di reciprocità, previa iscrizione delle imprese nel registro di cui al comma 2, a condizione che posseggano i requisiti richiesti, nonchè previo accertamento, per gli esercenti le attività professionali del turismo, dei requisiti richiesti dalle leggi regionali e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

7. Sono fatte salve le abilitazioni già conseguite alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Le associazioni senza scopo di lucro, **iscritte all'elenco di cui all'articolo 2, comma 4, lettera *f)*,** che operano **a livello nazionale con riconoscimento formale dello Stato** per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attività di cui al comma 1 esclusivamente per i propri aderenti ed associati anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi internazionali di collaborazione. A tal fine le predette associazioni devono uniformarsi a quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, di attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, di attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti « tutto compreso ».

9. Per le attività ricettive gestite senza scopo di lucro, le regioni provvedono a stabilire i requisiti e gli standard minimi; al medesimo obbligo sono assoggettate le attività realizzate dagli enti pubblici ancorchè affidate in gestione a terzi.

7. Le imprese turistiche **e le professioni turistiche** non appartenenti ai Paesi membri dell'Unione europea possono essere autorizzati a stabilirsi e ad esercitare le loro attività in Italia, secondo il principio di reciprocità, previa iscrizione delle imprese nel registro di cui al comma **3**, a condizione che posseggano i requisiti richiesti, nonchè previo accertamento, per gli esercenti le attività professionali del turismo, dei requisiti richiesti dalle leggi regionali e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

8. *Identico.*

9. Le associazioni senza scopo di lucro, che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attività di cui al comma 1 esclusivamente per i propri aderenti ed associati anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi internazionali di collaborazione. A tal fine le predette associazioni devono uniformarsi a quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, di attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, di attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti « tutto compreso ».

Soppresso.

10. Le associazioni senza scopo di lucro che operano per la promozione del turismo giovanile, culturale, dei disabili e comunque delle fasce meno abbienti della popolazione, nonché le associazioni *pro loco*, sono ammesse ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni, relativamente ai propri fini istituzionali.

CAPO III

INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE ATTIVITÀ TURISTICHE

ART. 8.

(Modifiche all'articolo 109 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).

1. L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 109. – *1*. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.

2. Per gli stranieri è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.

3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti

10. Le associazioni senza scopo di lucro che operano per la promozione del turismo giovanile, culturale, dei disabili e comunque delle fasce meno abbienti della popolazione, nonché le associazioni *pro loco*, sono ammesse, **senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,** ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni, relativamente ai propri fini istituzionali.

CAPO III

SEMPLIFICAZIONE DI NORME

ART. 8.

(Modifiche all'articolo 109 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).

1. L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 109. – *1*. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulottes, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, **ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali,** ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.

2. Per gli stranieri **extracomunitari** è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.

3. I soggetti di cui al comma 1 anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti

a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministero dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. Le schede sono conservate per sei mesi presso la struttura ricettiva a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, che ne possono chiedere l'esibizione. I dati nominativi delle predette schede, con l'indicazione del giorno e dell'esercizio cui si riferiscono, sono comunicati giornalmente, anche con mezzi informatici o telematici o mediante fax, all'ufficio di polizia competente per territorio, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno; i dati numerici riassuntivi sono trasmessi, con le medesime modalità, agli organi competenti, a fini statistici, entro la fine di ogni mese.

a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministero dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. **I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare giornalmente all'autorità locale di pubblica sicurezza l'arrivo delle persone alloggiate mediante consegna di copia della scheda. In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando giornalmente alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno ».**

***4.* La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire tre milioni. Nei casi di grave e reiterata violazione la licenza può essere revocata ».**

Soppresso.

2. Il trattamento dei dati eventualmente acquisiti dagli uffici di polizia ai sensi del comma 3 dell'articolo 109 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, non può essere disposto oltre il termine di tre anni dalla data di acquisizione, salvo che si tratti di dati relativi a persone nei cui confronti sono in corso accertamenti o altre attività a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o per la prevenzione e repressione della criminalità. Cessate le esigenze di trattamento di cui al precedente periodo, i dati devono essere cancellati e le schede o le relative copie, che non siano inserite in atti d'indagine, devono essere distrutte. Analogamente si procede per i dati, le schede e le relative copie acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1997.

Soppresso.

ART. 9.

(Superfici e volumi minimi delle camere d'albergo).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con proprio provvedimento disciplinano la materia riguardante le superfici ed i volumi minimi delle camere d'albergo.

Soppresso.

2. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1, rimane vigente la disciplina riguardante le superfici ed i volumi minimi delle camere d'albergo, recata dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni, e dalla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, come modificata dal comma 7 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

V. articolo 11, comma 8.

ART. 10.

(Attività di noleggio degli autobus con conducente).

Soppresso.

1. Il Governo è delegato ad emanare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare l'attività di noleggio degli autobus con conducente.

2. Nell'adozione del decreto legislativo di cui al comma 1, dovranno essere osservati i seguenti princìpi e criteri direttivi:

***a)* l'attività di noleggio di autobus con conducente dovrà essere subordinata al rilascio di apposita autorizzazione, non soggetta a limiti territoriali, all'impresa noleggiante da parte della regione in cui l'impresa ha la propria sede legale;**

***b)* dovranno essere stabilite la durata della suddetta autorizzazione e le modalità di rilascio e di rinnovo;**

***c)* dovranno essere specificamente indicati i requisiti di professionalità e di capacità patrimoniale che devono essere posseduti dall'impresa noleggiante;**

d) **dovrà essere stabilito che sull'autorizzazione sia indicato il numero massimo degli autobus che possono essere immatricolati in relazione alla capacità finanziaria dell'impresa;**

e) **dovrà essere prevista l'inclusione del noleggio di autobus con conducente nell'elenco delle attività aventi carattere stagionale;**

f) **dovrà essere definito il regime sanzionatorio per l'esercizio abusivo delle suddette attività.**

ART. 11.

(Semplificazioni, ***abrogazioni e revisioni di norme).***

1. Il regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e la lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, come modificata dal comma 7 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono abrogati, fatta salva la prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 9 della presente legge.

2. È abrogato il regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni.

3. Al primo comma dell'articolo 62 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole: « o di albergo » sono soppresse; di conseguenza è abrogata la lettera *b)* del primo comma dell'articolo 111 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

4. I portieri d'albergo sono tenuti ad iscriversi in un apposito registro, istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa nella Conferenza

ART. **9.**

(Semplificazioni).

Soppresso.

V. articolo 11, comma 1.

V. articolo 11, comma 2.

Soppresso.

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative dei portieri d'albergo, sono stabiliti requisiti e modalità di accesso al registro.

5. Sono abrogati gli articoli 86 e 99 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

V. articolo 11, comma 3.

6. Sono abrogati gli articoli 152, 153, 154, 180 e 266 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

V. articolo 11, comma 4.

7. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio. Il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande anche alle persone non alloggiate. La medesima autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.

1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio. Il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, **ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.** La medesima autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.

8. L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del rilascio; essa si intende automaticamente rinnovata se non vi sono motivi ostativi e si riferisce esclusivamente ai locali in essa indicati. Le attività ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

2. *Identico.*

9. Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore agli otto giorni, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a darne comunicazione al sindaco.

3. *Identico.*

10. L'autorizzazione di cui al comma 7 è revocata:

a) qualora il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio della stessa ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;

b) qualora il titolare dell'autorizzazione non risulti più iscritto nel registro di cui al comma 2 dell'articolo 7;

c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dalle regioni come previsto dall'articolo 9.

11. Per i fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica il sindaco comunica al prefetto, entro dieci giorni dal rilascio, gli estremi delle autorizzazioni di cui al comma 7.

12. Il comma 3 dell'articolo 17-*ter* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione

4. L'autorizzazione di cui al comma **1** è revocata **dal sindaco:**

a) identica;

b) qualora il titolare dell'autorizzazione non risulti più iscritto nel registro di cui al comma **3** dell'articolo 7;

c) **qualora, accertato il venir meno della rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti per l'esercizio dell'attività dalle regioni o alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, il titolare sospeso dall'attività ai sensi dell'articolo 17-*ter* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dal comma 5 del presente articolo, non abbia provveduto alla regolarizzazione nei tempi stabiliti.**

Soppresso.

5. *Identico.*

è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ».

13. I procedimenti amministrativi per il rilascio di licenze, autorizzazioni e nulla osta riguardanti le attività e le professioni turistiche si conformano ai princìpi di speditezza, unicità e semplificazione e si uniformano alle procedure previste in materia di autorizzazione delle altre attività produttive, se più favorevoli. Le regioni provvedono a dare attuazione al presente comma. I comuni esercitano le loro funzioni in materia tenendo conto della necessità di ricondurre ad unità i procedimenti autorizzatori per le attività e professioni turistiche, attribuendo ad un'unica struttura organizzativa la responsabilità del procedimento, fatto salvo quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. È estesa alle imprese turistiche la disciplina recata dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dal relativo regolamento attuativo.

6. I procedimenti amministrativi per il rilascio di licenze, autorizzazioni e nulla osta riguardanti le attività e le professioni turistiche si conformano ai princìpi di speditezza, unicità e semplificazione**, ivi compresa l'introduzione degli sportelli unici,** e si uniformano alle procedure previste in materia di autorizzazione delle altre attività produttive, se più favorevoli. Le regioni provvedono a dare attuazione al presente comma. I comuni esercitano le loro funzioni in materia tenendo conto della necessità di ricondurre ad unità i procedimenti autorizzatori per le attività e professioni turistiche, attribuendo ad un'unica struttura organizzativa la responsabilità del procedimento, fatto salvo quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. È estesa alle imprese turistiche la disciplina recata dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dal relativo regolamento attuativo.

ART. 12.

(Emissione di prestiti obbligazionari BOCtur per il finanziamento degli investimenti di enti locali nel settore turistico).

1. Le province, i comuni e le unioni di comuni, le città metropolitane e i comuni di cui agli articoli da 17 a 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le comunità montane, i consorzi tra enti locali territoriali e le regioni possono deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari, di seguito denominati « BOCtur », per il finanziamento di investimenti destinati ad almeno una delle seguenti finalità:

***a)* miglioramento della ricettività turistica esistente;**

***b)* tutela ambientale;**

***c)* restauro di beni di particolare valore storico, artistico e monumentale;**

Soppresso.

d) **miglioramento del sistema della mobilità finalizzata al turismo.**

2. All'emissione dei prestiti « BOC-tur » si applicano, salvo quanto disposto dai successivi commi, le disposizioni di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

a) **indica le specifiche tipologie di investimenti finanziabili con il prestito « BOC-tur »;**

b) **determina le caratteristiche dei titoli obbligazionari di cui alla presente legge, nonché i criteri e le procedure che gli enti emittenti sono tenuti ad osservare per la raccolta del risparmio;**

c) **stabilisce l'ammontare delle commissioni di collocamento destinate agli intermediari autorizzati;**

d) **definisce i criteri di quotazione sul mercato secondario.**

4. L'ente emittente il prestito « BOC-tur » può accedere alla Cassa depositi e prestiti per accensione di nuovi mutui nel periodo amministrativo in cui il prestito è stato sottoscritto.

5. Il taglio minimo della sottoscrizione dei prestiti di cui alla presente legge è fissato in un milione di lire.

6. In deroga all'articolo 35, comma 9, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, i titoli obbligazionari possono essere riacquistati dall'ente emittente anche con mezzi diversi dalle economie di bilancio.

7. I prestiti « BOC-tur » sono collocati alla pari e gli interessi possono essere corrisposti, con cedole annue, semestrali o trimestrali, a tasso fisso o a tasso variabile ai sensi del comma 6 dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, o, a richiesta del possessore del prestito, mediante un buono-

vacanze di valore complessivo equivalente, al netto della ritenuta fiscale di cui al medesimo comma 6 dell'articolo 35 della citata legge n. 724 del 1994, da utilizzare presso le strutture turistiche convenzionate con l'ente emittente.

8. Il rimborso del prestito è assicurato secondo le modalità stabilite al comma 8 dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o, a richiesta del possessore del prestito, mediante un buono-vacanze di valore complessivo equivalente, sulla base di un predefinito rapporto di concambio, da utilizzare presso le strutture turistiche convenzionate con l'ente emittente. L'ente emittente può rimborsare anticipatamente il prestito, previo accordo con il sottoscrittore, con le stesse modalità di cui al presente comma.

ART. 13.

(Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico).

1. Allo scopo di rendere effettivo l'accesso dei cittadini italiani alla vacanza e di sostenere la domanda interna, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico, di seguito denominato « Fondo », al quale affluiscono:

a) risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni private quali circoli aziendali, associazioni *non-profit,* banche, società finanziarie;

b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalità, erogati da soggetti pubblici o privati.

2. Il Fondo eroga prestiti turistici a tassi agevolati e favorisce il risparmio turistico delle famiglie e dei singoli con reddito al di sotto di un limite fissato ogni tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo i criteri di valutazione individuati nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, allo scopo di collegare il Fondo con un

ART. **10.**

(Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico).

1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico, di seguito denominato « Fondo », al quale affluiscono:

a) identica;

b) identica.

2. Il Fondo eroga prestiti turistici a tassi agevolati e favorisce il risparmio turistico delle famiglie e dei singoli con reddito al di sotto di un limite fissato ogni tre anni con decreto del **Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,** secondo i criteri di valutazione individuati nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

3. Il **Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,** allo scopo di

sistema di buoni vacanza gestito a livello nazionale dalle associazioni *non-profit,* dalle istituzioni bancarie e finanziarie e dalle imprese turistiche, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede con decreto a stabilire:

a) i criteri e le modalità di organizzazione e di gestione del Fondo;

b) la tipologia delle agevolazioni e dei servizi erogati;

c) i soggetti che possono usufruire delle agevolazioni;

d) le modalità di utilizzo degli eventuali utili derivanti dalla gestione per interventi di solidarietà a favore dei soggetti più bisognosi.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE

ART. 14.

(Disposizioni transitorie e finali).

V. articolo 11, comma 2.

collegare il Fondo con un sistema di buoni vacanza gestito a livello nazionale dalle associazioni *non-profit,* **dalle associazioni delle imprese turistiche e** dalle istituzioni bancarie e finanziarie, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede con decreto a stabilire:

a) identica;

b) identica;

c) identica;

d) identica.

4. Al fine di consentire l'avvio della gestione del Fondo di cui al comma 1 è autorizzato un conferimento entro il limite di lire 7 miliardi annui nel triennio 2000-2002.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 7 miliardi annue nel triennio 2000-2002, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

CAPO IV.

ABROGAZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE

ART. **11.**

(Abrogazioni e disposizioni transitorie).

1. È abrogato il regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito, con mo-

V. articolo 11, comma 3.

V. articolo 11, comma 5.

V. articolo 11, comma 6.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e di ciascuno dei decreti e regolamenti attuativi della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203:

a) i commi 2, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 1;

b) i commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell'articolo 3;

c) l'articolo 7, fatta eccezione per la deroga in materia di superficie e di volume delle stanze delle strutture alberghiere, di cui alla lettera a) del comma 1, così come modificata dall'articolo 16, comma 7, della legge 7 agosto 1997, n. 266, per la quale deroga si applicano il comma 2 dell'articolo 9 e il comma 1 dell'articolo 11 della presente legge;

d) il comma 14 dell'articolo 10, l'articolo 11 e l'articolo 12.

dificazioni, dalla legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni.

2. Al primo comma dell'articolo 62 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole: « o di albergo » sono soppresse; al quarto comma del medesimo articolo 62, la parola: « alberghi, » è soppressa; di conseguenza alla lettera *b)* del primo comma dell'articolo 111 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono soppresse le parole « degli alberghi di qualsiasi categoria, o ».

3. Sono abrogati gli articoli 86, 99 **e 108** del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

4. Sono abrogati gli articoli 152, 153, 154, 180 e 266 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

5. La sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, istituita dall'articolo 5, comma 2, della legge 17 maggio 1983, n. 217, è soppressa.

6. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203:

***a)* l'articolo 1, commi 6, 7, 8 e 9;**

***b)* l'articolo 2, comma 1, lettere *a), b), c), d, e), f), g)* e *i),* per quanto di competenza del settore del turismo;**

***c)* l'articolo 2, comma 4;**

***d)* l'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b),* per quanto di competenza del settore del turismo;**

***e)* l'articolo 10, comma 14;**

***f)* l'articolo 11;**

***g)* l'articolo 12.**

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 5 sono abrogate le disposizioni del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e dell'articolo 47 del decreto ministeriale 29 maggio 1985.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è abrogata la legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni.

V. articolo 9, comma 2.

V. comma 2 del presente articolo.

ART. 15.

(Copertura finanziaria).

1. Per il finanziamento del Fondo di cui all'articolo 2, comma 5, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1999 e di lire 300 miliardi per l'anno 2000.

V. comma 9 del presente articolo.

7. La legge 17 maggio 1983, n. 217, è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge.

8. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale di adeguamento al documento contenente le linee guida di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge si applica la disciplina riguardante le superfici e i volumi minimi delle camere d'albergo prevista dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni, e dalla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, come modificata dal comma 7 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

9. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 8 cessano di avere applicazione le disposizioni del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, relative a concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, che risultino incompatibili con la nuova disciplina recata dal documento contenente le linee guida di cui all'articolo 2, comma 4, lettera *l)*, della presente legge e con la disciplina regionale di recepimento o di adeguamento alle stesse linee guida.

ART. **12.**

(Copertura finanziaria).

1. Per il finanziamento del Fondo di cui all'articolo **6,** è autorizzata la spesa di lire **125** miliardi per l'anno 1999, di lire **270** miliardi per l'anno 2000 **e di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 2001.**

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero stesso. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede, **per l'anno 1999**, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **1999-2001,** nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno **finanziario 1999,** allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero **medesimo, e, per il triennio 2000-2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.** Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. A decorrere dall'anno 2003 lo stanziamento complessivo del Fondo di cui all'articolo 6 è determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

DDL13-5003A
Lire 2100